Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Mercoledì, 28 marzo** — **Numero 73**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . .	L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

Il R. decreto 18 marzo 1923, contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti de' Consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* di ieri 27 marzo corrente, n. 72, deve recare il n. 577 anzichè il n. 477, come per errore tipografico, venne stampato e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 15 febbraio 1923, n. 527, che approva un nuovo programma per l'esame di licenza superiore e magistero di composizione e strumentazione per banda.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 2 marzo 1899, n. 108, e 5 gennaio 1922, n. 573;

Riconosciuta la necessità di modificare il programma di esame di licenza superiore e magistero di composizione e strumentazione per banda nei Conservatori ed Istituti musicali;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il programma di licenza superiore e magistero di composizione e strumentazione per banda annesso al Nostro decreto 5 gennaio 1922, n. 573, è abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal predetto Nostro ministro.

Il provvedimento avrà effetto a decorrere dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

PROGRAMMA

Prima prova. — Basso a 4 parti di genere imitato.

Seconda prova. — Marcia eroica, o funebre, trionfale, ecc. per pianoforte con qualche accenno istrumentale.

Terza prova. — Istrumentazione per banda di un brano per pianoforte od organo.

Quarta prova. — Interrogazioni sulla tecnica degli strumenti. sull'organizzazione delle bande e delle fanfare, sui vari tipi di partitura. Accenni storici sullo sviluppo della banda.

Per essere ammessi alle suddette prove, occorre presentare il certificato di licenza dal corso di pianoforte complementare, dal corso di storia della musica, oltre a un titolo di cultura letteraria non inferiore, almeno per ciò che riguarda le lettere italiane e la storia, al certificato di promozione dalla 3ª alla 4ª ginnasiale o di licenza tecnica, ovvero sostenere un esame corrispondente per ciò che riguarda le lettere italiane e la storia.

Roma, 19 febbraio 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 330, col quale viene stabilito il trattamento economico del personale insegnante delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526;

Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1710;

Visto il Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1846;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, annesse al R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846, recanti gli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse al presente decreto.

Art 2.

Ogni insegnante di qualsiasi ruolo, consegue successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, sei aumenti, di cui quattro quadriennali e due quinquennali, nelle misure indicate dalle tabelle *A*, *B*, *C*, fino al limite massimo dalle tabelle stesse portato.

L'insegnante che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto, secondo le norme dell'art. 3 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846, ha diritto al settimo aumento quadriennale, indicato nelle tabelle *A*. *B*. *C*.

Art. 3.

Gl'insegnanti dei tre ruoli, saranno collocati nei quadri degli stipendi con le norme di cui all'art. 4 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846.

Art. 4.

Al personale insegnante delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura sono estese le disposizioni di cui agli articoli 41 a 45 incluso, 58, 59 e 66 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 5.

Le tabelle per gli stipendi, annesse al presente decreto, saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922.

Art. 6.

Agli insegnanti, ai quali a norma dell'articolo 3 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1710, sia conferito l'incarico della direzione di una scuola, sarà corrisposta una indennità annua da L. 1000 a L. 1700, aumentabile a L. 2000 per le scuole a doppio corso.

Art. 7.

Ai fini della concessione del 7° aumento di stipendio, di cui all'art. 2 del presente decreto, saranno sottoposti a speciale giudizio di merito, gli insegnanti che, al 1° dicembre 1922, abbiano compiuti 30 o più anni di servizio, valutati coi criteri seguiti per l'inquadramento in applicazione del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846.

Ad eguale giudizio saranno sottoposti, al compimento del 30° anno di servizio, quegli insegnanti che debbono ancora compiere un numero di anni di servizio tale che non consenta loro di aspirare alle tre

promozioni per merito necessarie per conseguire il 7° aumento di stipendio.

Per gli insegnanti che, al 1° dicembre 1922, abbiano già compiuto 31 o più anni di servizio e riportino giudizio favorevole, il settimo aumento di stipendio decorrerà dal 1° aprile 1922.

Art. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura i fondi per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA DEGLI STIPENDI

per gli insegnanti delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

	Tabella *A* Professori delle Regie scuole speciali di agricoltura		Tabella *B* Professori delle Regie scuole pratiche di agricoltura		Tabella *C* Insegnanti di coltura generale	
Stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti straordinari	L.	7,500	L.	7,000	L.	5,100
Stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti ordinari	»	8,300	»	7,700	»	5,900
Ordinario col 1° aumento quadriennale	»	9,200	»	8,600	»	6 700
» 2° » »	»	10,100	»	9,500	»	7,500
» 3° » »	»	10,900	»	10,300	»	8.300
» 4° » »	»	11,700	»	11,100	»	9,000
» 1° » quinquennale	»	12,500	»	11,900	»	9,700
» 2° » »	»	13,300	»	12,700	»	10,400
» 7° » quadriennale da concedersi per merito	»	13,900	»	13,300	»	11,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 562, che approva il regolamento per l'esecuzione degli articoli 6, 7 e 8 del R. D. L. 8 giugno 1921 n. 1573, relativi ai titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie alloglotte delle Nuove Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573;
Udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la esecuzione degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie di lingua italiana delle Nuove Provincie, la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento richiesti nel Regno, è approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

per la esecuzione degli articoli 6, 7 o 8 del R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie di lingua italiana delle nuove Provincie la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento richiesti nel Regno.

Art. 1.

La prova della conoscenza della lingua italiana che, a sensi degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, si richiede in coloro che hanno conseguito il dottorato in filosofia presso una Università della cessata Monarchia austro-ungarica, è raggiunta quando gli interessati documentino di aver assolto gli studi medi in iscuole governative o pareggiate con lingua d'istruzione italiana, o di aver sostenuto uno speciale esame, secondo le norme indicate nell'articolo seguente.

Art. 2.

L'esame di cui all'articolo precedente potrà essere sostenuto presso il Liceo-Ginnasio governativo più vicino alla residenza degli interessati e consisterà in una prova scritta nei limiti previsti per un esame di licenza e in una discussione sull'argomento di essa.

La Commissione esaminatrice sarà composta del preside del Liceo, presidente, del professore d'italiano del Liceo e di un professore di materie letterarie del Ginnasio. Le due prove potranno aver luogo in qualunque periodo dell'anno scolastico e saranno classificate con un unico voto. Per la loro procedura e per il rilascio dei relativi certificati saranno osservate le norme vigenti per gli esami di promozione nelle Scuole medie.

Per tale esame sarà pagata dall'interessato una contribuzione di L. 60. Le somme versate per questo titolo alla segreteria della scuola costituiranno un fondo speciale, destinato alle propine dovute agli esaminatori.

Art. 3.

Nel caso che la conoscenza della lingua italiana sia richiesta nelle persone di cui all'art. 1 agli effetti della loro ammissione a concorsi, o del conseguimento della libera docenza o del trasferimento di una libera docenza già conseguita presso una Università della cessata monarchia a. u., potranno essere tenuti in considerazione, in mancanza dei documenti indicati nell'articolo stesso, altri elementi di prova, sul cui valore il giudizio sarà pronunciato rispettivamente dalla Commissione giudicatrice del concorso, dalla Commissione di cui all'art. 62 del T. U. approvato con R. decreto 8 agosto 1910, n. 795, e dalla facoltà interessata.

Nel caso di ammissione a concorsi, gli elementi di prova potranno anche essere desunti dall'esito di prove di esame cui dovessero eventualmente essere sottoposti tutti i candidati; nel caso di conferimento di libera docenza dall'esito della prescritta lezione di prova; nel caso di trasferimento di libera docenza dall'esito di una lezione di prova alla quale la Facoltà interessata potrà sottoporre il libero docente, delegandone il giudizio, ai soli effetti dell'accertamento richiesto, a una speciale Commissione, costituita dal preside della Facoltà, presidente, di un professore ordinario della materia o di una materia affine, e di un libero docente della materia o di una materia affine. Per tale lezione, il libero docente dovrà versare una contribuzione di lire 60, destinata alle propine dovute ai componenti la speciale Commissione.

Art. 4.

La Commissione di Stato di cui all'art. 8 del R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573, sarà nominata di triennio in triennio dal Ministro, il quale ne affiderà la presidenza al preside della Facoltà di filosofia e lettere della Regia Università di Padova e ne sceglierà i componenti tra un elenco di persone designate dal Consiglio superiore della istruzione pubblica.

Per le proprie designazioni, il Consiglio superiore terrà presenti, in ordine di preferenza, i professori e i liberi docenti universitari, gli ispettori di scuole medie, i capi di Istituto e i professori di scuole medie e magistrali e i più reputati cultori delle diverse discipline, i quali siano periti nella lingua tedesca e rispettivamente nella lingua slovena e nella lingua croata.

Le persone designate dovranno essere in grado di esaminare i candidati aspiranti all'estensione della validità delle rispettive abilitazioni alle scuole medie e magistrali con ciascuna delle predette lingue d'istruzione, nelle diverse materie d'insegnamento previste nei programmi delle stesse.

Per ognuna di tali materie, o per gruppi di materie affini, potranno essere designate più persone.

La Commissione di Stato sarà divisa in sezioni, per la estensione della validità delle diverse abilitazioni all'insegnamento nelle scuole medie e normali italiane giusta l'art. 7, comma 3, del R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573, e per gli esami di cui all'articolo 6, comma 2, del R. D. L. medesimo.

Art. 5.

Coloro i quali aspirano a rendere validi per l'insegnamento nelle scuole medie e magistrali con lingua d'istruzione tedesca, slovena o croata i rispettivi titoli d'abilitazione giusta l'art 7, comma 3°, del R. D. L. 8 giugno 1921, n. 1573, dovranno far pervenire, non più tardi del 30 novembre di ogni anno, una domanda in carta bollata al Preside della Facoltà di filosofia e lettere della R. Università di Padova, corredandola del diploma originale del titolo di cui sono forniti, o del certificato relativo, nonchè della quietanza dell'effettuato pagamento della contribuzione di cui all'art. 13.

Art. 6.

I laureati in lettere, i quali si trovano, riguardo alla lingua tedesca, rispettivamente slovena o croata, nelle condizioni richieste dall'art. 2. comma 1°, del R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598, per ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature straniere moderne, potranno, superando gli esami previsti dagli articoli 8 e 9, conseguire titoli validi ad insegnare nelle scuole medie e magistrali con le dette lingue d'istruzione non solo le materie al cui insegnamento sono già abilitati nelle scuole italiane, ma anche la lingua d'istruzione.

La frequenza alle esercitazioni del lettorato non sarà ai detti effetti richiesta da parte dei laureati, i quali comproveranno di aver assolto gli studi medi in iscuole con lingua di istruzione tedesca rispettivamente slovena o croata.

Art. 7.

In base alle domande che gli saranno pervenute nel termine indicato nell'art. 5, il preside della Facoltà di filosofia e lettere della R. Università di Padova procederà annualmente alla convocazione delle apposite Sezioni della Commissione di Stato, per un'unica sessione di esami da tenersi presso la Facoltà stessa

nel mesi di dicembre e gennaio. Le predette Sezioni saranno costituite, per ogni candidato, del presidente, di un esaminatore per la lingua e letteratura tedesca, slovena o croata, a seconda della lingua di istruzione delle scuole, alle quali egli chiede di estendere la validità della propria abilitazione, e di un esaminatore per la materia o per il gruppo di materie della propria abilitazione.

Art. 8.

Gli esami di cui all'art. 4 e seguenti consisteranno in una prova scritta e nella relativa discussione orale, e, per le abilitazioni per le quali sia richiesta, in una lezione pratica.

La prova scritta consisterà in un lavoro da svolgersi per intero nella lingua d'istruzione delle scuole alle quali i candidati chiedono di estendere la validità delle proprie abilitazioni, su un tema di cultura generale da scegliersi per i singoli candidati dalle diverse sezioni della Commissione di Stato. Il tema potrà, ove le dette sezioni concordino nella scelta, essere lo stesso per i candidati i quali aspirino ad estendere alle scuole con la medesima lingua d'istruzione abilitazioni per materie diverse. Per i candidati di cui all'art. 6, la prova scritta sarà fatta su un tema di letteratura tedesca, rispettivamente slovena e croata, che sarà, in ogni caso, diverso da quelli assegnati agli altri candidati.

Per lo svolgimento del lavoro saranno assegnate 6 ore di tempo, in giorno da determinarsi dal presidente della Commissione di Stato, contemporaneamente per tutti i candidati delle diverse materie e lingue d'istruzione.

Ai candidati non sarà consentito l'uso del dizionario e di altri libri di consultazione.

Art. 9.

La lezione pratica sarà tenuta nella materia per la quale il candidato è abilitato, o, qualora la sua abilitazione sia valida per lo insegnamento di più materie, in una di esse a scelta della Commissione, e sui programmi vigenti per le scuole medie e magistrali delle rispettive lingue d'istruzione.

Essa avrà la durata di almeno 40 minuti, e il tema sarà assegnato un giorno prima.

La lezione pratica non è richiesta per l'estensione delle abilitazioni all'insegnamento del disegno, della calligrafia, del canto corale, dell'educazione fisica, dei lavori donneschi e del lavoro manuale.

Art. 10.

Nel caso che una persona che abbia conseguito due o più titoli di abilitazione per l'insegnamento di materie affini chieda di rendere validi nelle Scuole medie o magistrali con lingua di istruzione tedesca rispettivamente slovena o croata i detti titoli, essa sarà sottoposta a una sola prova scritta.

Art. 11

La Commissione assegnerà ad ogni candidato una classificazione unica per il lavoro scritto e la discussione orale, ed una per la lezione pratica ove questa sia richiesta.

Per ognuna delle classificazioni ogni commissario dispone di 10 punti; le classificazioni sono pertanto espresse in trentesimi.

I candidati che non hanno riportato l'approvazione nella prova scritta e nella discussione orale, non sono ammessi alla lezione pratica.

Gli esami falliti possono essere ripetuti per 2 volte: agli effetti della riparazione le singole prove sono considerate inscindibili.

Ai candidati che hanno riportato l'approvazione viene rilasciato un attestato.

Art. 12.

Le domande per il riconoscimento dei titoli di abilitazione di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, dovranno pervenire non più tardi del 31 ottobre di ogni anno al al Ministero dell'Istruzione (Direzione generale istruzione media e normale), il quale le trasmetterà al preside della Facoltà di filosofia e lettere della Regia Università di Padova, presidente della Commissione di Stato, perchè lo stesso disponga la convocazione delle apposite sezioni della Commissione stessa, per un'unica sessione da tenersi nei mesi di dicembre e gennaio giusta il disposto dell'art. 7.

Art. 13.

Le sezioni della Commissione di Stato da convocarsi agli effetti di cui all'articolo precedente saranno costituite per le singole prove di esame dal presidente della Commissione di Stato, e di due componenti la Commissione stessa, scelti come esaminatori per la materia oggetto di esame e per una materia affine, tra quelli designati quali periti nella lingua tedesca dal Consiglio superiore

Art. 14.

L'esame di lingua italiana di cui all'articolo precedente consisterà in una prova scritta e orale, e sarà inteso a dimostrare nel candidato la conoscenza della lingua italiana quanto occorre per leggere utilmente libri, riviste e opere di consultazione italiane delle rispettive materie.

Gli esami di storia e di geografia verteranno soprattutto su quelle parti delle due discipline che si riferiscono all'Italia. Essi dovranno comprovare il pieno possesso delle stesse e la diretta conoscenza di alcune opere fondamentali ad esse relative.

Art. 15.

In base all'esito di tali esami e sentito l'avviso della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Ministro provvederà al riconoscimento di cui all'art. 12 mediante decreto.

Art. 16.

Per gli esami di cui agli articoli 4 e seguenti è dovuta dai candidati una contribuzione di L. 100 per ognuno dei titoli di abilitazione dei quali gli stessi chiedono la conferma e il riconoscimento.

Le somme versate a questo titolo all'economo della R. Università di Padova costituiranno un fondo speciale destinato per nove decimi alle propine dovute agli esaminatori e per un decimo alle spese materiali relative agli esami.

Art. 17.

I membri delle Commissioni esaminatrici per gli esami di cui agli articoli 4 e seguenti, hanno diritto, ove non siano dimoranti in Padova, alle indennità di viaggio e alle diarie per i giorni di viaggio, i giorni di esami e i giorni festivi interposti, nella misura prevista dalle norme vigenti.

Tali indennità e diarie sono cumulabili con le propine di esame.

Le somme all'uopo occorrenti saranno anticipate all'economo della R. Università di Padova, il quale effettuerà il pagamento con mandati controfirmati dal preside della Facoltà di filosofia e lettere, presidente della Commissione di Stato.

Disposizioni transitorie

Art. 18

Agli effetti della applicazione dell'art. 7, il corso di filologia slava istituito presso la R. Università di Padova sarà ritenuto sufficiente in luogo di un corso di lingua e letteratura slovena o di un corso di lingua e letteratura croata e dei relativi lettorati, semprechè i candidati, i quali lo abbiano frequentato per il prescritto triennio, abbiano sostenuto la prova di laurea con una

dissertazione avente per oggetto la lingua e letteratura slovena o rispettivamente la lingua e letteratura croata, e fintantochè ai detti insegnamenti non sia stato altrimenti provveduto.

Nell'anno scolastico 1922-923 i termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 5 e 12 sono protratti al 30 aprile rispettivamente 31 marzo 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della pubblica istruzione
GENTILE.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 568, che estende ai territori annessi al Regno, con alcune modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di Casse di risparmio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato di Rapallo concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei serbo-croati-sloveni;

Viste la legge 15 luglio 1888, n 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio ordinarie e la legge 17 luglio 1898, n. 311 che la modifica;

Veduti il R decreto 21 gennaio 1897, n 43, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulle Casse di risparmio ordinarie, il R decreto 13 novembre 1898, n. 541, che modifica il precedente e il Regio decreto 6 giugno 1889, n 3390 (serie 3ª parte supplementare) che fissa il contributo delle Casse di risparmio per la pubblicazione ufficiale degli atti che la concernono;

Visto il R decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica e amministrativa delle nuove Provincie;

Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero per l'industria e il commercio gli affari di sua competenza riguardanti le nuove Provincie, trattati in precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese, con le modificazioni e le modalità di cui nel presente decreto, e in quanto non siano ad esso contrario, le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio, modificata dalla legge 17 luglio 1898, n. 311; del R. decreto 21 gennaio 1897, n 43, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio modificato dal R. decreto 13 novembre 1898, n. 541; e dal R. decreto 6 giugno 1889, n. 3390 (serie 3ª parte supplementare) che fissa il contributo delle Casse di risparmio per la pubblicazione ufficiale degli atti che lo concernano.

Art. 2.

Nella legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio modificata dalla legge 17 luglio 1898, n. 311, vengono introdotte le seguenti norme di coordinamento fino alla conseguita unificazione legislativa delle vecchie con le nuove provincie del Regno;

a) nell'art. 4 alle parole « Giunte comunali » e « Deputazioni provinciali » sono sostituite le altre « Deputazioni comunali » (Magistrato civico) e « Giunte provinciali »;

b) nell'art. 10 al 1° periodo è sostituita la seguente disposizione: « In caso di distruzione, sottrazione, smarrimento di libretti nominativi, al portatore e nominativi ma pagabili al portatore si applicano le norme vigenti nelle nuove Provincie per la procedura di ammortizzazione prescritta per i documenti privati: il termine per l'ammortizzazione è però stabilito a sei mesi »;

c) all'art. 20 è sostituita la seguente disposizione:

Per gli atti delle Casse di risparmio che saranno compiuti secondo le norme della legge 15 luglio 1888, n 5546 è accordata l'esenzione:

1° dalle tasse di bollo previste dalle leggi estese o che in seguito verranno estese alle nuove Provincie;

2° dalle tasse per gli atti costitutivi e per modificazioni di essi, per le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi;

3° dalle tasse per i registri di contabilità;

4° dalle tasse ancora in vigore nelle nuove Provincie previsto al paragrafo 7 della legge 29 febbraio 1864, B. L. I., n. 20 sugli interessi per i denari in conto corrente;

5° dalle tasse previste dalla rubbr. di tar. 40 della legge 13 dicembre 1864, B. L. I., n. 89 per le medaglie di presenza.

Si conservano le facilitazioni fiscali previste dalle norme del cessato regime ivi tuttora vigenti.

d) Le disposizioni dell'art. 21 vanno applicate come appresso:

« Fino a quando non sarà introdotta nelle nuove Provincie l'imposta sui redditi di ricchezza mobile le disposizioni dell'art. 21 della legge 15 luglio 1888, n. 5546,

saranno analogamente applicate alle imposte dirette vigenti nelle nuove Provincie, cui vadano soggette le Casse di risparmio ».

e) Nell'art. 22 è aggiunta in fine la frase « e tutto ciò in base alle disposizioni legislative ancora vigenti nelle nuove Provincie ».

f) Nell'ultimo comma dell'art. 26 dopo le parole « le norme stabilite dal Codice di commercio » sono aggiunte le altre « ancora vigenti nelle nuove Provincie per la liquidazione delle Società anonime in quanto non siano contrarie al presente decreto ».

g) il paragrafo 1480 del Codice civile generale austriaco per la prescrizione triennale del diritto agli interessi scaduti non è applicabile agli interessi dei depositi nelle Casse di risparmio. Però le Casse di risparmio sono autorizzate a sospendere l'ulteriore fruttificazione dei crediti nel caso che gli interessi non ritirati siano saliti fino all'importo del debito capitale originario senza che l'interessato durante questo tempo si sia presentato alla cassa. (Codice generale austriaco, parag. 1335).

Per la prescrizione dei depositi nelle Casse di risparmio valgono le norme ordinarie di legge vigenti nelle nuove Provincie, tuttavia il termine per la prescrizione che va computato dal giorno dell'ultimo deposito, e che è interrotto da ogni nuovo deposito, è fissato a 40 anni.

I crediti prescritti devono attribuirsi al fondo di riserva della Cassa di risparmio.

Art. 3.

Il presente decreto si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite nelle nuove Provincie all'entrata in vigore di esso salvo le disposizioni transitorie seguenti, le quali tengono luogo di quelle contenute nell'art. 31 della legge 15 luglio 1888, n. 5546:

1. Le Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri Corpi morali o col loro concorso, che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quella dell'Ente fondatore, le quali intendono giovarsi dei benefici della legge 15 luglio 1888, n. 5546, devono ottemperare alle disposizioni dell'art. 4 della legge stessa nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'art. 15 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, quando li possiedano in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali possono essere autorizzati a conservarli dal Ministero per l'industria e il commercio. In tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di 10 anni, salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'art. 15 succitato.

3. La disposizione dell'art. 38 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti nelle nuove provincie.

4. Il termine di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto è accordato alle Casse di risparmio esistenti nelle Nuove Provincie per conformarsi alle altre disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546, in quanto non siano modificate dal presente decreto. Quelle che non si uniformeranno, cesseranno da intitolarsi Casse di Risparmio.

5. Quelle che avessero assunto un carattere di Società civile o commerciale debbono mutare il titolo entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

6. Gli statuti delle Casse di risparmio fondate da Opere pie e da Confraternite ed esistenti nelle nuove Provincie all'entrata in vigore del presente decreto, ogni qual volta più non corrispondano al fine della istituzione possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

Questa facoltà non potrà esercitarsi che entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Nel regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43, e modificato col R. decreto 13 novembre 1898, n. 541, vengono introdotte le seguenti norme di coordinamento fino alla conseguita unificazione legislativa delle vecchie con le nuove Provincie del Regno:

a) Nell'art. 5 punto 2 lettera *b*) dopo le parole « le norme speciali consentite dall'art. 10 della legge » sono aggiunte le altre « modificato dall'art. 2 punto *c*) del presente decreto ».

b) Nell'art. 11 modificato con R. decreto 13 novembre 1898, n. 541, alle parole « Giunta comunale », « Deputazione provinciale » e « Giunta provinciale amministrativa » sono sostituite rispettivamente le altre: « Deputazione comunale », « Giunta provinciale » e « Giunta provinciale straordinaria ».

c) All'ultimo capoverso dell'art. 17 è sostituita la seguente disposizione:

« Per il libro giornale, per quello degli inventari e per i registri delle deliberazioni di cui al presente articolo dovranno osservarsi le disposizioni legislative ancora vigenti nelle nuove Provincie ».

d) Nell'art. 24, dopo le parole « previsto dall'articolo 26 della legge » sono aggiunte le altre « come modificato dall'art. 2, lettera *f*), del presente decreto ».

e) All'art. 30 è sostituita la seguente disposizione:

« Il liquidatore può essere sostituito in caso di morte, fallimento, interdizione, rinuncia o revocazione ».

Nell'assumere l'ufficio il liquidatore deve uniformarsi alle seguenti disposizioni:

Il liquidatore tosto che abbia assunto l'ufficio deve, in unione agli amministratori della Cassa di risparmio, formare l'inventario e il bilancio sottoscritto dall'uno e dagli altri e dai quali risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'Istituto.

Esso deve ricevere e custodire i libri consegnatigli dagli amministratori, il patrimonio e le carte dell'Istituto e tenere esatto registro nella forma del libro-giornale di tutte le operazioni riguardanti la liquidazione per ordine di data.

Deve informare i soci o l'Ente fondatore se questi lo domandano dello stato e del modo di esecuzione della liquidazione.

Alla formazione dell'inventario e del bilancio assiste un ispettore governativo.

f) All'art. 31 è sostituita la seguente disposizione:

« Agli amministratori che cessano dal mandato per effetto della nomina del liquidatore sono applicabili le norme seguenti:

Colla nomina del liquidatore cessa il mandato degli amministratori, i quali devono fare la consegna dell'amministrazione. Gli amministratori devono tuttavia prestare il loro concorso alla liquidazione se ne sono richiesti.

Il conto degli amministratori per il tempo trascorso fra l'ultimo bilancio approvato e l'apertura della liquidazione è reso al liquidatore al quale spetta l'approvarlo e sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo ».

g) All'art. 32 è sostituita la seguente disposizione:

« I liquidatori non possono intraprendere alcuna nuova operazione, contravvenendo a questo divieto sono responsabili personalmente per le operazioni intraprese.

Le facoltà dei liquidatori, in quanto non sia altrimenti stabilito nel regolamento approvato col R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43 e salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci sono specificatamente le seguenti:

1° stare in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione su ogni istanza civile e penale;

2° eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione;

3° vendere agli incanti gli immobili;

4° vendere agli incanti o ad offerte private ed anche in massa ogni proprietà mobiliare;

5° fare le transazioni e compromessi;

6° liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debitore i crediti e rilasciare quietanza;

7° assumere per conto della liquidazione obbligazioni cambiarie e contrarre mutui non ipotecari e in genere eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari.

h) Al penultimo comma dell'art. 35 è sostituita la seguente disposizione:

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata e così di seguito fino a che le opinioni siano ridotte a due sulle quali la Commissione vota definitivamente;

i) nell'ultimo comma dell'art. 35 sono aggiunte in calce le parole: « come modificato alla lettera *c*) del presente articolo »;

l) nel primo comma dell'art. 43 alle parole « dall'art. 94 del Codice di commercio », sono sostituite le altre « dalle norme ancora vigenti nelle nuove Provincie »;

m) nell'art. 45 l'ultimo comma è sostituito con la disposizione seguente:

« Le Casse di risparmio i cui statuti non contengono disposizioni in proposito debbono introdurvele nel termine stabilito dall'art. 3 n. 4 del presente decreto ».

n) nell'art. 46 dopo le parole « nell'art. 43 » aggiungere le altre « come modificato alla lettera *l*) del presente articolo.

o) all'art. 53 è sostituita la seguente disposizione:

« Per le Casse di risparmio delle nuove Provincie le quali alla data del presente decreto sono in liquidazione, si provvederà alla nomina della Commissione di sorveglianza entro 20 giorni dalla data medesima ».

Art. 5

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme estese con l'art. 1 del presente decreto, in quanto non siano mantenute in vigore dai successivi articoli del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 571, che approva il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercenti commercio e industria nel Distretto della Camera di commercio di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1914, n. 104 che approva un nuovo regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti industria e commercio nel Distretto della Camera di Commercio e industria di Cuneo;

Vista la deliberazione 24 aprile 1922 della suddetta Camera di commercio e industria di Cuneo;

Udito il Consiglio superiore del commercio;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo il nuovo regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commerci ed industrie nel distretto della Camera di commercio e industria di Cuneo, secondo l'unito testo visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento approvato col suddetto R. decreto 1° febbraio 1914, n. 104.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEÓFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO
per l'approvazione della tassa camerale

Art. 1.

La tassa annua da applicarsi dalla Camera di commercio della provincia di Cuneo, a norma della legge 20 marzo 1910, n. 121, e R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, ha carattere reale e colpisce i redditi provenienti da ogni forma di attività commerciale o industriale esplicata nel territorio distrettuale. Per altro le aziende verranno identificate col nome delle Ditte e degli Enti morali che esercitano le varie forme di attività commerciale o industriale.

Art. 2.

Sono soggette al pagamento della tassa camerale, e a tal fine inscritte in appositi ruoli tutte le aziende che nella circoscrizione della Provincia di Cuneo esercitano commercio o industria, tanto nel caso che esse abbiano in tale circoscrizione la sede principale degli affari e il domicilio, quanto nel caso che vi figurino soltanto con filiali, stabilimenti, succursali, uffici o semplici agenzie.

Il calcolo del reddito delle aziende, le quali non hanno la sede principale degli affari e il domicilio nel territorio della Provincia, si effettua con le norme e procedura di legge organica 20 marzo 1910, n. 121, e relativo regolamento.

Art. 3.

Ogni anno, in base al fabbisogno risultante dal bilancio preventivo, la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio l'aliquota effettiva di tassa da imporsi che non potrà superare il limite massimo di 0,40 per ogni cento lire di reddito netto.

Art. 4.

I ruoli dei contribuenti saranno formati in base:

a) ai ruoli per l'imposta di ricchezza mobile;

b) ai ruoli delle tasse comunali di esercizio e di rivendita e degli utenti pesi e misure;

c) alle indagini di ufficio, con ogni mezzo che venga riputato idoneo per constatare l'esistenza di una azienda, ricercarne i cespiti e valutarne la potenzialità economica.

Alla determinazione della tassa camerale, in base ai coefficienti e alle indagini, di cui alle lettere *b*) e *c*) la Camera ricorrerà nei soli casi riguardanti Ditte, individui od Enti, a cui carico non fosse, per qualsiasi ragione, causa o motivo, accertato reddito di ricchezza mobile.

Art. 5.

La Camera di commercio si procurerà ogni anno dalle agenzie delle Imposte dirette copia dell'elenco dei contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile, limitatamente ai gruppi e categorie pei quali sia applicabile l'imposta camerale.

Art. 6.

Gli elenchi medesimi dovranno indicare:

1° il numero d'ordine;

2° l'articolo di riferimento al ruolo;

3° il cognome e il nome del contribuente o la denominazione della Società o dell'Ente morale o della Ditta;

4° la qualità o il luogo dell'esercizio;

5° il reddito netto accertato;

6° le osservazioni eventuali.

I contribuenti dovranno essere elencati per ordine alfabetico, Comune per Comune, formando ogni Comune un fascicolo distinto dell'elenco.

In caso di elenchi principali e suppletivi si dovranno formare distinti fascicoli coll'indicazione, nei suppletivi, dell'anno a cui si riferisce il reddito.

Art. 7.

Per i contribuenti aventi succursali, filiali e simili nel distretto della Camera di commercio si compileranno di ufficio gli elenchi complementari principali e suppletivi.

Art. 8.

In caso di iscrizione di redditi accertati a norma del disposto delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 la Camera di commercio dovrà pure compilare d'ufficio e separatamente elenchi principali o suppletivi.

Art. 9.

In base agli elenchi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, la Camera compila la matricola della tassa, la quale dovrà pubblicarsi per non meno di dieci giorni all'albo pretorio.

Le nuove inscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente devono essere notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 10.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della matricola o dalla notificazione individuale, gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio.

Art. 11.

Decorso detto termine, si compila, in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite che viene approvato dalla Camera e, in via straordinaria, dalla presidenza.

Art. 12.

I ruoli dovranno indicare:

1° il numero d'ordine;

2° l'articolo di riferimento del ruolo per l'imposta di ricchezza mobile;

3° il cognome e nome dei commercianti e degli industriali e la denominazione delle Società o delle Ditte;

4° il genere di commercio od industria esercitato;

5° l'ammontare della tassa dovuta da ogni contribuente in base all'aliquota fissata per ogni lira di reddito netto;

I ruoli stessi dovranno pure contenere una colonna per le annotazioni di pagamento dell'imposta cioè per il numero della quietanza, la data del pagamento, la somma pagata.

Art. 13.

Ottenuta l'approvazione della Camera o della Presidenza, ai sensi dell'art. 11, la Camera, non più tardi del 15 marzo, trasmette i ruoli in piego raccomandato al prefetto, perchè li renda esecutivi a termini di legge.

Art. 14.

Il prefetto, dopo l'approvazione dei ruoli, li trasmette ai sindaci entro lo stesso mese di marzo, perchè li pubblichino, per un periodo di otto giorni, mediante deposito nell'ufficio comunale ed affissione nell'albo pretorio di un avviso annunziante il deposito medesimo.

Art. 15.

Trascorsi gli otto giorni dalla pubblicazione, i ruoli saranno dai sindaci trasmessi per la riscossione, ai rispettivi esattori comunali o consorziali, muniti della relazione della eseguita pubblicazione e della avvenuta affissione dell'avviso, di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere, nel termine di un mese dalla pubblicazione, alla Camera di commercio, soltanto per l'inscrizione di partite contestate non definite, per omissione della prescritta notificazione, o per errore materiale.

Sui reclami presentati in via amministrativa dai contribuenti, tanto in sede di accertamento quanto contro il ruolo si pronuncia entro un mese la Camera di commercio in base al parere dell'apposita Commissione, e le relative decisioni sono notificate agli interessati per mezzo dell'usciere comunale.

Art. 17.

Contro la decisione della Camera sui reclami contro la formazione dei ruoli può il contribuente ricorrere al tribunale, che ha giurisdizione sulla città ove ha sede la Camera, il quale giudica inappellabilmente.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 18.

L'interposizione del reclamo non sospende l'esazione dell'imposta.

Art. 19.

La riscossione della tassa camerale verrà fatta a mezzo degli esattori comunali o consorziali, essa è regolata dalle stesse norme, principî e privilegi fiscali con cui è regolata la percezione delle tasse erariali.

Art. 20.

La tassa dovrà essere pagata ogni anno in tre rate quadrimestrali, la prima al 10 aprile, la seconda al 10 agosto e la terza al 10 dicembre, previo l'avviso che l'esattore farà recapitare ad ogni contribuente.

Art. 21.

La cessazione totale o parziale del reddito, che avvenga durante l'anno, dà diritto allo sgravio della imposta dal giorno della cessazione. Per ottenere il rimborso della imposta camerale, indebitamente pagata, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dall'agenzia delle imposte, dalla quale risulti l'epoca in cui è avvenuta la cessazione del reddito.

Detto rimborso viene ordinato con decreto del presidente della Camera ed effettuato dall'esattore che ha riscossa l'imposta, contro rimessione del decreto stesso da parte della Camera.

Art. 22.

L'esattore ha l'obbligo del non riscosso per riscosso: egli dovrà versare l'intero ammontare di ciascuna rata entro venti giorni dalla scadenza. L'esattore che, entro il termine predetto, non abbia eseguito i dovuti versamenti o li abbia eseguiti solo in parte, incorrerà nella multa di quattro centesimi per ogni lira non versata e per ogni cinque giorni di ritardo nel versamento.

La Camera riferirà la cosa immediatamente al prefetto perchè provveda a termini di legge in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 23.

Entro il mese di dicembre l'esattore dovrà rendere il conto della gestione, corredandolo di tutti i documenti giustificativi del carico e del discarico.

Art. 24.

Il carico è costituito dall'ammontare dei ruoli principali suppletivi e complementari, stati consegnati nel corso dell'anno per la riscossione detti ruoli dovranno essere restituiti alla Camera nei termini stabiliti per la restituzione di quello di ricchezza mobile.

Le eventuali rimanenze attive di precedenti esercizi non potranno essere comprese nel carico di quello che si chiude, ma dovranno essere versate separatamente per essere portate fra i residui attivi.

Art. 25.

Il discarico si giustificherà:

a) colla indicazione delle quietanze dei versamenti fatti al cassiere della Camera;

b) coi documenti comprovanti la spesa per la spedizione del denaro versato o i suoi rappresentativi;

c) colla indicazione della somma prelevata dall'esattore per l'aggio di riscossione spettantegli;

d) coi decreti di restituzione o di esonero di tassa, emanati dal presidente della Camera a senso dell'art 21;

e) collo stato delle quote inesigibili, nel quale l'esattore dovrà per ogni quota dichiarare la causa della inesigibilità, se cioè per inesistenza, irreperibilità ed insolvenza del contribuente.

Siffatte cause di inesigibilità dovranno essere confermate dall'agente delle imposte con apposita sua dichiarazione che comprovi il rimborso già avvenuto delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile e che verrà estesa in calce allo stato medesimo.

Art. 26.

Il conto sarà presentato in doppio originale in carta libera; una copia resterà presso la Camera e l'altra sarà restituita all'esattore con la relativa dichiarazione a di lui scarico.

Art. 27

L'aggio da corrispondersi per la riscossione dell'imposta camerale e per tutte le relative operazioni, sarà quello delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti Ministeriali ed ai capitoli normali vigenti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto provvedano o siano applicabili.

Art. 29.

Nei casi non previsti nel presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per l'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 587, che modifica il R. decreto-legge n. 233 del 4 marzo 1922 concernente il Consorzio su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 700, che stabilisce norme per il funzionamento del Consorzio predetto;

Visto il R. decreto-legge 22 settembre 1920, n. 1461, che proroga i termini assegnati al Consorzio;

Visto il R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, che apporta modificazioni al funzionamento del Consorzio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri delle finanze, dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 2 del R. decreto-legge n. 233 del 4 marzo 1922, è così modificato:

« Il Consorzio medesimo, a mezzo di una sezione speciale autonoma, ha facoltà di effettuare operazioni di credito all'infuori delle sovvenzioni cui è presentemente autorizzato, procurandosi i fondi relativi agli Istituti di emissione, oltre i limiti considerati dai vigenti decreti, ferme restando le condizioni di cui all'art. 7 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 700 ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Approvazione di statuti e regolamenti; erezioni in Ente morale; istituzione di Collegi di probiviri; classificazione di Comuni; autorizzazione a riscuotere dazi; rinvio di applicazione di comma; accettazione di eredità; fissazione ed elevazione di contributi; aumento di retta, e soppressione di R. Consolato.

N. 191. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del Regio Istituto tecnico « Galiani » di Chieti ed è approvato il relativo statuto.

N. 364. Regio decreto 1° febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, la Scuola ospizio « Dante Alighieri », con sede in San Remo è eretto in Ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico relativo in data 6 dicembre 1922, con una modificazione all'art. 19.

N. 365. Regio decreto 4 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Savona è eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico in data 29 dicembre 1921, con la modifica all'art. 12.

N. 366. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Orfanotrofio S. Giuseppe in Polistena, è eretto in Ente morale con amministra-

zione autonoma e ne è approvato lo statuto organico in data 18 novembre 1922.

N. 367. Regio decreto 8 febbraio 1923 col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Clelia Pallavicino-Fogliani » per i bambini poveri del comune di Alseno, è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico in data 5 luglio 1922.

N. 368. Regio decreto 8 febbraio 1923 col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » delle Regie scuole medie (liceo, ginnasio, istituto tecnico, scuola normale o complementare, e scuola tecnica) di Novara, e ne è approvato il relativo statuto.

N. 369. Regio decreto 4 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, è eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Giacomo Folcher », in Morbegno, e se ne approva il relativo statuto.

N. 370. Regio decreto 11 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale femminile « G. De Nobili », di Catanzaro, e ne è approvato il relativo statuto.

N. 371. Regio decreto 11 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Istituto tecnico « G. D. Romagnosi » di Piacenza e ne è approvato il relativo statuto.

N. 372. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa Scolastica » del R. Istituto tecnico « Anton Maria Lorgna » di Verona e ne è approvato il relativo statuto.

N. 373. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, è eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « V. Gioberti » di Torino e ne è approvato il relativo statuto.

N. 378. Regio decreto 15 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Casteltermini, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie dello zolfo con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Casteltermini, Cianciana, Cammarata e Bivona, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di poter funzionare.

N. 379. Regio decreto 15 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto, si istituisce in Milano, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie del legno con giurisdizione sul territorio dei circondari di: Abbiategrasso, Milano e Gallarate, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di poter funzionare.

N. 384. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa Scolastica » della R. scuola normale femminile « Vittoria Colonna » di Roma e ne è approvato il relativo statuto.

N. 385 Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della guerra, l'Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, avente sede in Torino, viene eretto in Ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra e ne è approvato lo statuto organico.

N. 392. Regio decreto 8 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Varese, in provincia di Como, è dichiarato di terza classe in rapporto al dazio consumo, con effetto dal 1° marzo 1921.

N. 402. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Prato in Toscana (Firenze), è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio di L. 10 al quintale sulla carta da scrivere, da stampa, da disegno, sugante, da involgere di ogni specie, e di L. 20 al quintale sulla carta speciale (cartoline illustrate, cartoncini, ecc.).

N. 405. Regio decreto 18 gennaio 1923 col quale, sulla proposta del Ministro per la istruzione pubblica, è approvato il nuovo regolamento per la R. scuola normale superiore di Pisa, e ne è abrogato quello approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

N. 415 Regio decreto 18 gennaio 1923 col quale, sulla proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto con quello dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, viene eretto in Ente morale l'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, e si approva il relativo statuto deliberato dal Consiglio provvisorio il 29 gennaio 1922.

N. 442. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Francesco e Teresa Crovato di Caltana » frazione del comune di S. Maria di Sala, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 443. Regio decreto 18 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione intitolata « III Divisione Cavalleria Lombardia », viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con la modifica disposta all'art. 1°.

N. 450. Regio decreto 12 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si approva il nuovo testo di statuto dell'Istituto nazionale per la mutualità agraria, con sede in Roma.

N. 451. Regio decreto 22 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, viene ulteriormente sospesa l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2 dello statuto della Cassa di risparmio di Torino.

N. 452. Regio decreto 15 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, l'Associazione « Primo Lanzoni » fra gli antichi studenti della R. scuola superiore di Commercio, di Venezia, viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto organico.

N. 453. Regio decreto 22 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si riconosce come Ente morale la « Fondazione Luigi Bertani », con sede in Milano, e se ne approva lo statuto.

N. 457. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica di Guastalla ed approvato il relativo statuto.

N. 458. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « G. Parini » di Torre Annunziata ed approvato il relativo statuto.

N. 459. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola normale femminile di Reggio Calabria ed approvato il relativo statuto.

N. 460. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica « Giovanni Parrozzani » del R. Istituto tecnico di Aquila ed approvato il relativo statuto.

N. 461. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola normale e complementare promiscua di Pontremoli ed approvato il relativo statuto.

N. 462. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. Liceo ginnasio « Guido Nolfi » di Fano ed approvato il relativo statuto.

N. 463. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del Regio liceo-ginnasio « A. Di Rudinì » di Noto ed è approvato il relativo statuto.

N. 468. Regio decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il presidente della Commissione amministrativa del Consorzio per la scuola superiore di chimica industriale presso la R. Scuola di applicazione degli ingegneri di Bologna, viene autorizzato ad accettare la eredità disposta a favore del Consorzio medesimo dall'ing. Luciano Toso.

N. 472 Regio decreto 7 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica, viene fissato in L. 7842,33 il contributo scolastico che il comune di Alice Bel Colle della provincia di Alessandria deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 a decorrere dal 1° luglio 1921.

N. 473. Regio decreto 7 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che i comuni di Aymavilles e Fontainemore della provincia di Torino devono annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in rispettive L. 2271,64 e 1827,96 col R. D. 14 gennaio 1915 n. 618, è elevato rispettivamente a L. 3000 e 2451,96 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 474. Regio decreto 7 gennaio 1923 col quale, sulla proposta del Ministro dell'Istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Senigallia, della provincia di Ancona deve annualmente ver-

sare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 62.624,41 col R. decreto 8 marzo 1914, n. 201, è elevato a L. 65.910,41 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 475. Regio decreto 7 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Viù della provincia di Torino deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 7259,62 col R. decreto 11 agosto 1921, n. 1983, è elevato a L. 14.891,62 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 476. Regio decreto 7 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Rezzato, della provincia di Brescia deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6501,94 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 10.001,94, a decorrere dal 9 novembre 1921.

N. 484. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari dell'Istria Orientale, con sede in Trieste, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 489 Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Prato in Toscana (Firenze), viene dichiarato di 2ª classe in rapporto al dazio consumo, con effetto dal 1° marzo 1923.

N. 513. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, viene aumentata la retta dei Regi Educandati femminili di Napoli.

N. 530. Regio decreto 25 febbraio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene soppresso il R. Consolato di 2ª categoria in Bender Bouchire.

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monastier in provincia di Treviso.

SIRE,

Da tempo la popolazione del comune di Monastier era tenuta in agitazione per la questione della nomina del medico condotto, cui la Giunta Provinciale Amministrativa aveva dovuto provvedere d'ufficio in base agli atti del concorso, stante l'inadempienza dell'Amministrazione Comunale.

Questa, anzichè fare opera di persuasione e di conciliazione, aveva contribuito, nonostante le ripetute esortazioni del Prefetto, ad inasprire maggiormente la popolazione, sia con la propaganda ostile dei suoi componenti contro il sanitario nominato dalla G. P. A., sia deliberandone formalmente il licenziamento, con atti che dovettero essere annullati dal Prefetto.

Si è venuta così a creare nel Comune una situazione gravissima ed estremamente pericolosa, tanto da richiedere l'intervento della forza pubblica a protezione del sanitario, il quale si trova tuttora nella impossibilità di esercitare il suo ministero per la persistente ostilità della popolazione, continuamente istigata anche dai componenti l'Amministrazione comunale.

Riuscito vano ogni tentativo della Autorità politica locale per indurre l'Amministrazione stessa a desistere dall'illegale atteggiamento, ad evitare le più gravi conseguenze che potrebbero essere determinate da una condizione di cose così anormale, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un Commissario straordinario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta Firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monastier in provincia di Treviso è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Piazzetta Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale relativo all'esenzione di ricchezza mobile sui debiti contratti all'estero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634, riguardante la esenzione dalla imposta di R. M. degli interessi di debiti contratti all'estero;

DECRETA:

Art. 1.

La esenzione prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634, può essere concessa:

a) alle Società nazionali di qualsiasi forma già esistenti o che si costituiscano dopo la data di pubblicazione del decreto predetto;

b) alle Società costituite o che si costituiscano in paese estero, che abbiano però nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa;

c) ai Comuni ed alle Provincie;

d) agli altri Enti che siano legalmente costituiti.

Art. 2.

La esenzione è concessa:

a) per gli interessi dei mutui, chirografari o ipotecari, contratti all'estero con atto pubblico stipulato nel Regno, oppure con atto stipulato all'estero debitamente legalizzato;

b) per gli interessi delle obbligazioni collocate all'estero con divieto di circolazione nel Regno.

Art 3.

La esenzione può concedersi agli interessi delle obbligazioni emesse dopo la data di pubblicazione del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634 e collocate fino al 31 dicembre 1925, rimanendo quindi esclusi dal beneficio gli interessi di quelle obbligazioni che, pur essendo state emesse prima dell'anzidetta data del 31 dicembre 1925, non siano state entro la medesima data collocate.

Per quanto riguarda i mutui la esenzione può concedersi limitatamente ai contratti stipulati dopo la data di pubblicazione del decreto 16 dicembre 1922, n. 1634 ed eseguiti entro il 31 dicembre 1925

Art. 4.

La esenzione della imposta spetta soltanto alle obbligazioni di nuova emissione ed a nuovi prestiti, che non abbiano alcuna relazione con debiti precedentemente contratti; ne restano quindi escluse le obbligazioni ed i prestiti che siano trasformazione di debiti già preesistenti alla data di pubblicazione del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634

Art. 5.

Nessuna speciale condizione è richiesta per l'impiego dei capitali esteri nel Regno; tuttavia il Ministro delle finanze ha facoltà di negare la esenzione qualora, a suo giudizio, gli scopi perseguiti dagli Enti mutuatari non rispondano all'interesse generale.

Art. 6.

Per ottenere la esenzione gli Enti interessati devono farne domanda in carta da bollo al Ministro delle finanze indicando gli scopi che intendono conseguire, il paese estero dove le obbligazioni dovranno essere collocate, oppure gli Istituti di credito estero od altri Enti od individui singoli con i quali il contratto di mutuo dovrà essere stipulato.

Gli Enti indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 dovranno allegare alla domanda:

1° l'atto costitutivo della Società;

2° copia autentica della deliberazione dell'assemblea generale dei soci, o del Consiglio di amministrazione o di altro organo a ciò legalmente autorizzato secondo la natura della Società, con cui viene disposta la emissione delle obbligazioni o la stipulazione del mutuo.

Gli Enti indicati alla lettera c) del precedente art. 1°, debbono allegare alla domanda copia autentica della deliberazione del Consiglio comunale o provinciale che autorizzi la emissione di obbligazioni o la stipulazione del mutuo.

Gli Enti indicati alla lettera d) del precedente art. 1, debbono allegare alla domanda la deliberazione emessa dal Consiglio o dagli altri organi a ciò autorizzati secondo la natura dell'Ente da cui risulti la disposta emissione di obbligazioni o stipulazione del mutuo.

Tutte le Società e gli altri Enti sopraindicati dovranno presentare altresì il piano di ammortamento delle obbligazioni da emettere o il progetto di mutuo da contrarre nonchè quegli altri documenti che fossero eventualmente richiesti dal Ministro delle finanze.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze, deciderà in via provvisoria sulla domanda e farà notificare agli Enti la relativa decisione.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla notificazione della decisione provvisoria del Ministro delle finanze, gli Enti interessati debbono presentare al Ministro stesso la prova che tutte le operazioni di mutuo o del collocamento delle obbligazioni sono state compiute in conformità del progetto presentato a corredo della prima domanda.

Trascorso tale termine nessuna esenzione potrà essere accordata.

Art 9.

Quando il Ministro delle finanze constati che le operazioni definitive sono conformi a quelle progettate, concede – mediante suo decreto – la chiesta esenzione tributaria.

La esenzione già concessa, potrà essere revocata, mediante decreto del Ministro delle finanze quando risultassero non rispettate le condizioni alle quali la esenzione stessa venne accordata

Roma, 16 febbraio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 26 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	131 40	Dinari	—
Londra	96 02	Corone jugoslave	—
Svizzera	378 25	Belgio	113 50
Spagna	315 25	Olanda	8 10
Berlino	0 101	Pesos oro	17 50
Vienna	0 03	Pesos carta	7 65
Praga	61 25	New York	20 43

Oro 394 20

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 24	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	87 27	—

INSERZIONI

(2ª pubblicazione).

Tramways de Lombardie et Romagnes

Société anonyme

Siège social: Liége (Belgique) - Boulevard de la Sauvenière

Il est porté à la connaissance de Messieurs les Actionnaires que l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Société aura lieu au Siége social 68, Boulevard de la Sauvenière, à Liége, le vendredi 6 avril prochain, à 2 1/2 heures de relevée.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration et du Collège des commissaires.
2. Approbation du bilan et du compte du profits et pertes arrêtés au 31 decembre 1922.
3. Décharge à donner à Messieurs les Administrateurs et Commissaires.
4. Nominations statutaires.

Pour assister à l'assemblée générale du 6 avril 1923, Messieurs les Actionnaires doivent se conformer aux dispositions de l'article 32 des statuts.

Les dépôts d'actions doivent être effectués au plus tard le 31 mars 1923, dans les Banques ci-après:

à Liége:
- à la Banque Liégeois;
- au Crédit général Liégeois;

à Bruxelles:
- au Crédit genéral Liégeois (succursale);
- au Crédit Anversois.

Le Conseil d'administration.

10209 — A pagamento.

" Silvana „

Società anonima cooperativa

fra impiegati statali per la costruzione di case e villini economici

ROMA — Corso d'Italia n. 43

È convocata l'assemblea ordinaria nella sede sociale - Corso d'Italia n. 43 - pel giorno 15 aprile 1923, alle ore 11 antimeridiane, e, occorrendo la seconda convocazione, alle ore 19 del successivo giorno 16.

Ordine del giorno:

1. Bilancio sociale esercizio 1922.
2. Nomina di tre consiglieri.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Emolumento ai sindaci.

Il Consiglio d'amministrazione.

12327 — A pagamento.

GIOGI PINA & C.

Società anonima per imprese marittime e commerciali

SEDE IN GENOVA

Capitale lire 1,000,000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 16 del giorno 16 aprile 1923, nella sede sociale in Genova, palazzo Nuova Borsa n. 156, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della Società.
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri e retribuzione.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale prima delle ore 14 del giorno 11 aprile 1923.

Genova, 24 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12329 — A pagamento.

SOCIETA' FONDIARIA CISALPINA

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 3.000,000

2° avviso di assemblea

Il giorno 7 aprile alle ore 16 (1923) nei locali sociali, avrà luogo l'assemblea ordinaria, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922, relative relazioni e deliberazioni.
2. Nomina di un consigliere e dei sindaci.
3. Eventuali.

Il deposito delle azioni alla Cassa sociale entro il 5 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12333 — A pagamento.

Società Cooperativa Termini

fra i ferrovieri di Roma per la costruzione di case economiche

Assemblea generale ordinaria dei soci

I soci della Cooperativa Termini fra i ferrovieri di Roma per la costruzione di case popolari ed economiche, a n rma dell'articolo 41 dello statuto sociale sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 19 aprile 1923, alle ore 8 antim., nella sala dell'Associazione popolare Esquilino in via Cavour, n. 47, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione del Consiglio, dei sindaci ed approvazione del bilancio consuntivo 192 .

b) Elezione delle cariche sociali.

Si previene che in caso non si raggiungesse il numero legale, l'assemblea resta fissata fin d'ora, in seconda convocazione pel giorno 26 aprile successivo, alla stessa ora e negli stessi locali.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Guido D'Alessio.

12335 — A pagamento.

Società anonima cooperativa « OSTIA RISORTA »

per la costruzione di case economiche

S'invitano i signori soci ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che sarà tenuta la sera del 12 aprile, alle ore 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezione parziale delle cariche sociali.

Mancando il numero legale, l'assemblea sarà tenuta in 2ª convocazione la sera stessa alle ore 20.

Roma, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12336 — A pagamento.

Società anonima Cave di San Vittore

Sede in Roma

Capitale sociale L. 3.000.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione per il giorno 16 aprile 1923, alle ore 15 pomeridiane, presso la sede sociale, Lungo Tevere Castello n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Presentazione e approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.

5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
6. Nomina di due amministratori.
7. Nomina del Collegio sindacale.
8. Relazione sull'andamento tecnico e provvedimenti relativi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni non oltre il giorno 12 aprile 1923, presso:

le sedi e succursali del Credito italiano e del Credito Marittimo - in Roma presso la sede sociale Lungo Tevere Castello n. 3, presso lo studio del notaio Stame, piazza di Pietra n. 26 - a Camogli presso la sede del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.

Roma, 27 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12337 — A pagamento.

Società anonima

CAVE DI SAN VITTORE

Sede in Roma

Capitale sociale L. 3.000.000 - **interamente versato**

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 16 aprile 1923, alle ore 17 pom.. presso la sede sociale Lungo Tevere Castello n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti relativi ai sensi dell'art. 146 del Codice di commercio.
2. Eventuale modifica dell'art. 21 dello statuto sociale.
   Aumento del numero dei consiglieri di amministrazione e loro nomina.
3. Eventuale aumento del capitale sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni non oltre il giorno 10 aprile 1923, presso:

le sedi e succursali del Credito italiano e del Credito marittimo, in Roma presso la sede sociale, Lungo Tevere Castello n. 3 presso lo studio del notaio Stame piazza di Pietra numero 26;

a Camogli, presso la sede del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.

Roma, 27 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12338 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

per « l'arredo della casa »
fra impiegati delle Ferrovie dello Stato

Giovedì 19 aprile 1923, alle ore 18,30, nella sala delle aste (Palazzo Direzione generale Ferrovie Stato), avrà luogo in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione alle ore 18,30 del successivo giorno 20, l'assemblea ordinaria dei soci, col seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione bilancio esercizio 1922.
4. Elezione di due consiglieri.
5. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

12339 — A pagamento.

COOPERATIVA AGRICOLA DI LAVORO
fra i combattenti

MONTEROTONDO

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione i signori soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di domenica 15 aprile 1923, alle ore 9, nella sala comunale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Elezione di 10 consiglieri e dei sindaci.

Andando deserta la prima, dopo un'ora si passa alla seconda convocazione (art. 22 dello statuto).

Monterotondo, 27 marzo 1923.

Il presidente
Giovanni De Santis.

12340 — A pagamento.

Società anonima cooperativa romana
" MILITE IGNOTO "

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno sabato 14 aprile, alle ore 18, in prima convocazione e per il giorno 19 aprile, alle ore 18, in seconda convocazione, in Roma, via del Gesù n. 89, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Approvazione bilanci 1921 e 1922.
3. Modifiche allo statuto - art. 18 - (convocazione assemblea), articoli 25 e 26 - (cons. del. e presidente), articoli 29 e 33 - (abolire).
4. Elezioni cariche sociali.

Il Consiglio d'amministrazione.

12341 — A pagamento.

COOPERATIVA « IL DOMANI »

ROMA

Assemblea ordinaria

I soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 marzo, alle ore 15 in prima convocazione, e per il giorno successivo, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezione del Consiglio d'amministrazione in sostituzione dell'attuale, dimissionario
5. Elezione dei probiviri.
6. Elezione dei sindaci.
7. Varie.

Il consigliere delegato
Farulli Giuseppe.

12342 — A pagamento.

Société anonyme de Tramways des Romagnes

Siège social: **Liége** (Belgique)
Boulevard de la Sauvenière, 68

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire, qui aura lieu au siège social, Boulevard de la Sauvenière, 68, à Liége, le vendredi 6 avril 1923, à 3 heures de relevée.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Collège des commissaires.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 1922
3. Décharge à donner à messieurs les administrateurs et commissaires.
4. Nominations statutaires.

Pour assister à l'assemblée, messieurs les actionnaires doivent se conformer aux dispositions de l'art. 11 des statuts.

Les dépôts de titres doivent être effectués, au plus tard, le 31 mars 1923, à l'un des Etablissements désignés ci après:

en Belgique:

à Liège, à la Banque Liegeoise;
» au Crédit Général Liégeoise;
à Bruxelles, à la succursale du Crédit Général Liégeois;
» au Credit Anversois;
en Italie:
à la Direction d'Exploitation, à Forlì.

Le Conseil d'administration.

12343 — A pagamento.

Società anonima del gaz

BADIA POLESINE

Avviso di convocazione

per l'assemblea generale straordinaria che avrà luogo domenica 15 aprile 1923, ore 15, in prima convocazione, nello studio della Ditta Piana, via Monte, in Badia Polesine, o per domenica 22 detto, stessa ora e località, in seconda convocazione.

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale mediante svalutazione delle attuali azioni e conseguente sua reintegrazione.
2. Modifica degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale
3. Eventuali.

Il presidente
ing. G. Haury.

12344 — A pagamento.

«Anonima agricola italiana»

Capitale L. 1.000.000 versato

SEDE MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 15 aprile 1923, alle ore 15, prima convocazione presso la sede sociale in Milano (via V. Monti n. 25), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti di cui all'art. 146 Codice di commercio.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli presso la sede sociale, cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e ritirare il biglietto di ammissione.

Qualora per mancanza del numero legale l'assemblea non fosse valida, resta fissata la seconda convocazione pel 22 aprile alla stessa ora e nella stessa sede.

Milano, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12345 — A pagamento.

S. A. N. A. T.

Società anonima nazionale articoli terapeutici

SEDE ROMA

Capitale sociale L. 80.000

Gli azionisti della Società anonima nazionale articoli terapeutici sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 13 aprile alle ore 10, nei locali della farmacia Amici (via Colonnelle, 20), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Aumento di capitale.
b) Modifica dell'art. 9 dello statuto sociale.
c) Varie.

Qualora nella seduta di prima convocazione non venga raggiunto il numero legale l'assemblea di seconda convocazione verrà tenuta alle ore 10 del giorno 16 aprile negli stessi locali e potrà deliberare validamente qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

Roma, 28 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
dott. Alberto Tommasi.

12351 — A pagamento.

T. E. A.

Società anonima per azioni «Tartari e Affini»

Capitale L. 300.000 - interamente versato

Sede in CATANIA contrada Rotolo (Ognina)

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Tartari e affini sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 aprile 1923, alle 9 in prima convocazione e alle ore 11 a. m. dello stesso giorno in seconda convocazione negli uffici provvisori in questa, piazza Ogninella n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e presentazione della situazione dei conti al 31 dicembre 1922 riguardante l'impianto non ancora ultimato dello stabilimento, e relativa approvazione.
2. Surroga d'un amministratore.
3. Nomina dei sindaci.
4. Provvedimenti per il funzionamento dell'esercizio.

Catania, 16 marzo 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

12352 — A pagamento.

S. A. O. D.

Società anonima Apostolico Orsini Ducas

LECCE

L'assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 10 aprile 1923, alle ore 10, in Lecce, nella sede amministrativa in Via Libertini, n. 60, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Discussione ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci.
5. Determinazione della retribuzione degli amministratori e dei sindaci.

In mancanza del numero legale dei presenti la assemblea stessa si riunirà in seconda convocazione il giorno 18 aprile nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Lecce, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12354 — A pagamento.

Società anonima

R. Cappello e C.ia

SEDE PALERMO

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea che si terrà il giorno 26 aprile 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci e approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina dell'amministratore.

La convocazione dell'assemblea è stata fissata per il giorno 26 aprile c. a.

Palermo, 24 marzo 1923.

L'amministratore
avv. Alfredo Giordano.

12355 — A pagamento.

Società Albergo Maggio

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale L. [illegible]0.000 versato

I signori azionisti sono convocati in Milano, nello studio dell'avv. Umberto Coggiola [illegible] in via Broletto, 43, per le ore 11 del

28 aprile 1923 in prima convocazione, e per la stessa ora del successivo lunedì 30 aprile in seconda eventuale convocazione, per deliberare sui seguenti

Oggetti:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 — Relazione dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina di consiglieri e di tre sindaci effettivi e due supplenti, e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni va fatto presso l'avv. Scognamiglio nei termini fissati dallo statuto.

Il Consiglio d'amministrazione.

12356 — A pagamento.

Società anonima stabilimenti per l'industria della juta

SEDE IN SAN DONÀ DI PIAVE

Capitale L. 1.500.000 versato

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 16 aprile 1923, alle ore 15, in Venezia, negli uffici della Società in Calle dei Bombaseri n. 5110, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 25 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio e deliberazioni relative.
4. Nomina di consiglieri di amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed emolumento ai sindaci effettivi per l'anno 1922.

Parte straordinaria:

1. Proroga della durata della Società.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti regolarmente inscritti nel libro dei soci come possessori di azioni nominative.

Hanno parimenti diritto di intervenire all'assemblea i possessori di azioni al portatore quando ne facciano deposito, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, presso l'ufficio della Società in Venezia, Calle dei Bombaseri numero 5110.

San Donà di Piave, 26 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12366 — A pagamento.

Società anonima toscana

Lavanderie a vapore e stirerie meccaniche

Capitale L. 365.000 interamente versato

SEDE IN FIRENZE — Vicolo Morosi n. 1

Assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale straordinaria che verrà tenuta in Firenze, in una sala dello studio Martelli in piazza Strozzi n. 5 p. p. il giorno 14 aprile 1923, ad ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Liquidazione della Società e nomina del o dei liquidatori.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà effettuarsi entro il dì 8 aprile p. v. presso il Monte dei Paschi sede di Firenze.

Si ricorda che nello stesso giorno verrà tenuta occorrendo la assemblea generale ordinaria di 2ª convocazione.

Il presidente
G. B. Rosselli Del Turco.

12367 — A pagamento.

Società anonima cooperativa "L'Umanitaria" per case economiche

Assemblea generale ordinaria

Ordine del giorno:

1. Nomina dell'ufficio di presidenza.
2. Comunicazioni.
3. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, in accompagno al bilancio.
4. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
5. Elezioni parziali alle cariche sociali.

L'assemblea resta convocata per la sera di lunedì 16 aprile c. a., per le ore 19 o 19 1/2, in prima o seconda adunanza, nei locali sociali.

Pel Consiglio di amministrazione
il presidente
Arsete Falangola.

N. B. I libri sociali, dal 1° al 15 aprile, sono a disposizione dei soci, nella sede della Cooperativa.

Nella sera dell'adunanza dell'assemblea si paga il dividendo sulle azioni.

12373 — A pagamento.

CONSORZIO PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO di Magazzini frigoriferi e natanti

ENTE MORALE

Decreto Reale 15 giugno 1919, n. 1115

SEDE IN NAPOLI

Piazza Municipio, n. 4

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 15, in Napoli, piazza Municipio n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922.
4. Rinnovazione nelle cariche sociali.
5. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
6. Provvedimenti diversi in merito al programma di sviluppo ed all'organizzazione del Consorzio.
7. Garanzia ipotecaria sullo stabilimento frigorifero di Bari a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, un'ora dopo e cioè alle ore 16 dello stesso giorno 30 aprile.

Napoli, 16 marzo 1923.

Il presidente.
M. D'Ambrosio.

12376 — A pagamento.

Consorzio cooperativo « Il Vestiario »

ROMA

Per il 16 aprile 1923, alle ore 15, nei locali sociali via Cavour n. 228 è convocata l'assemblea generale dei delegati, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

Lettura del verbale precedente.
Bilancio al 31 dicembre 1921-922.
Relazione dei sindaci.
Nomina delle cariche sociali.
Modificazione dell'articolo 21 dello statuto sociale.
Varie.

Roma, 23 marzo 1923.

Consorzio cooperativo « Il vestiario »
Il presidente
Contadini Virgilio.

12378 — A pagamento.

Società italiana

Servizi radiotelegrafici e radiotelefonici

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 1.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si invitano i signori azionisti ad intervenire all'assemblea generale ordinaria, che sarà tenuta il giorno 16 aprile 1923, alle ore 10, presso la sede sociale di Roma, via Condotti n. 11, 1° piano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1921-922.
4. Sorteggio degli amministratori.
5. Nomina degli amministratori.
6. Determinazione della retribuzione degli amministratori e dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, depositare le azioni presso la sede sociale.

In caso che l'assemblea non potesse aver luogo per mancanza del numero di azioni rappresentate, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nella stessa ora e negli stessi locali il giorno 24 aprile 1923.

Roma, 27 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12377 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto

FORNITURA DI DROGHE, COLONIALI, ecc.

Si porta a pubblica notizia che alle ore 12 ant. di giovedì 19 aprile 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, od a chi lo rappresenta, negli Uffici amministrativi in piazza SS. Apostoli, palazzo provinciale, si procederà, in base allo speciale capitolato, ad una gara per la fornitura dei generi indicati nel seguente elenco

Lotto 1.

Manicomio di S. Maria della Pietà - Roma

Zucchero cristallino q.li 100 a L. 610 al q.le L. 64.000.
Petrolio casse 15 a L. 85 la cassa L. 1275.
Caffè surrogato in pacchi da 1 kg. q.li 8 a L. 850 al q.le L. 6800.
Pepe Singapore q.li 2 a L. 1430 al q.le L. 2860.
Cera da chiesa kg. 60 a L. 6 al kg. L. 360.
Candele steariche (pacchi 130) kg. 52 a L. 6,95 al q.'e L. 361,40.
Amido kg. 25 a L. 8,50 al kg. L. 212,50.
Orzo mondo per surrogato caffè q.li 12 a L. 340 al q.le L. 4080.
Totale L. 79.948,90.

Manicomio a S. Onofrio in Campagna

Zucchero cristallino q.li 60 a L. 610 al q.le L. 36,600.
Petrolio casse 10 a L. 79 la cassa L. 790.
Caffè surrogato in pacchi da 1 kg. q.li 12 a L. 750 al q.le L. 9000.
Pepe Singapore q.li 1 a L. 1330 al q.le 1330.
Candele steariche (pacchi 200) kg. 80 a L. 6,35 al kg. L. 508.
Orzo mondo per surrogato caffè q.li 11 a L. 328 al q.le L. 3608.
Totale L. 51.836.

Manicomio succursale di Ceccano

Zucchero cristallino q.li 25 a L. 610 al q.le L. 15.250
Petrolio casse 50 a L. 79 la cassa L. 3950.
Caffè surrogato in pacchi da 1 kg. q.li 10 a L. 750 al q.le L. 7500.
Pepe Singapore kg. 50 a L. 1330 al q.le L. 665.
Cera da chiesa kg. 35 a L. 5 al kg. L. 175.
Candele steariche (pacchi 50) kg. 20 a L. 6.35 al q.le L. 127
Amido kg. 20 a L. 8 al kg. L. 160.
Totale L. 27 827.
Importo complessivo del 1° lotto L. 159.611,90.

Lotto 2.

Manicomio di S. Maria della Pietà - Roma

Caffè S. Domingo q.li 2 a L. 2160 al q.le L. 4320.
Caffè Santos crudo q.li 20 a L. 1960 al q.le L. 39.200.
Caffè Santos bruscato q.li 23 a L. 2450 al q.le L. 56.350.
Totale L. 99.870.

Manicomio a S. Onofrio in Campagna

Caffè Santos bruscato q.li 15 a L. 2300 al q.le L. 34.500.

Manicomio succursale di Ceccano

Caffè Santos crudo q.li 4 a L. 1810 al q.le L. 7240.
Importo complessivo del 2° lotto L. 141.610.

Lotto 3.

Manicomio di S. Maria della Pietà - Roma

Riso giapponese brillato q.li 145 a L. 225 al q.le L. 32.625.

Manicomio provinciale a S. Onofrio in Campagna

Riso giapponese brillato q.li 80 a L. 215 al q.le L. 17.200.
Importo complessivo del 3° lotto L. 49.825.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87 comma *a)* del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme:

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura

Non saranno però ammesse offerte per conto di persona da nominarsi.

La scheda di offerta distinta per ciascun lotto dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che si intenderà offrire.

In essa dovrà menzionarsi d'aver presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri.

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio, da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura;

b) la quietanza dell'economo della Deputazione provinciale comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali.

Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato in L. 4200 per il 1° lotto, L. 3800 per il 2° e L. 1400 per il 3° lotto, salva liquidazione.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in titoli ammessi a costituire depositi nelle pubbliche gare e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese e diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Roma, 25 marzo 1923.

Il segretario generale
Guido Beer.

12300 — A pagamento

Ospizi civili di Parma

AFFITTAMENTI

Avviso per aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi civili di Parma, in via agli Ospizi Civili, n. 7, il podere « Rii o Carmelitani » in Antognano di Vigatto, esteso ettari 14,80.18, pari a biolche 48 4/100, è stato aggiudicato provvisoriamente in affitto per il corso di nove anni, dall' 11 novembre 1923, rescindibile di tre in tre per l'annua pensione di L. 17.400 e alle condizioni dei capitolati dei patti generali e speciali.

Fino alle ore 16 del giorno 9 aprile p. potranno essere presentate offerte di ulteriore aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

I concorrenti, a garanzia della propria offerta, sono tenuti a depositare una somma pari a un semestre della pensione di affitto.

I capitolati dei patti sono ostensibili a chiunque in Parma nello studio del notaio sig. dott. Ugo Coat -Mensi, via al Duomo n. 15, e presso la segreteria dell'Amministrazione nelle ore d'ufficio di ogni giorno non festivo.

Parma, 24 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

12368 — A pagamento.

Amministrazione generale degli Ospedali riuniti di Napoli

NAPOLI

via Maria Longo n. 50 (atrio Ospedale Incurabili)

Avviso di 1° esperimento di pubblica gara
degli immobili in Napoli, Salita Montagnola nn. 35 a 39

Nel giorno 26 del prossimo mese di aprile 1923, alle ore 13, si procederà nella sede dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti, con l'assistenza del presidente della stessa, o di chi ne farà le veci, innanzi al notaio del Pio Istituto, al 1° esperimento di pubblica gara, per la vendita all'ultimo e migliore offerente, ad estinzione di candela vergine, ai sensi e con le norme del regolamento per la contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3084, serie 3: degli immobili in Napoli di proprietà della Santa Casa degli Incurabili, siti alla Salita Montagnola, nn. 35 a 39 in 9 lotti in base del prezzo per ciascuno indicato, cioè:

Lotto 1.

Salita Montagnola, n. 35 basso.
Prezzo di base L. 9678,75.

Lotto 2.

Salita Montagnola, n. 36 basso.
Prezzo di base L. 10 479,60.

Lotto 3.

Salita Montagnola, n. 38 basso.
Prezzo di base L. 13,330,50.

Lotto 4.

Salita Montagnola, n. 39 basso.
Prezzo di base L. 13,210,50.

Lotto 5.

Salita Montagnola, n. 37 scantinato, terranei coi numeri interni 2, 3, 5 e 6 e quote abitazione portiere.
Prezzo di base L. 49.002,90.

Lotto 6.

Salita Montagnola, n. 37 terraneo col n. interno 8 e quartini al 1° p. coi numeri interni 9, 10 e 11 e quota abitazione portiere.
Prezzo di base L. 92.515,05.

Lotto 7.

Salita Montagnola, n. 37 quartini al 2° p. coi numeri interni 12 13 e 14 e quota abitazione portiere
Prezzo di base L. 94.219.

Lotto 8.

Salita Montagnola, n. 37 quartino al 3° p. lastrici solari e quota abitazione portiere.
Prezzo di base L. 34.220.

Lotto 9.

Salita Montagnola, n. 37 giardino.
Prezzo di base L. 31.536.

Per essere ammessi alla gara occorre depositare per ciascun lotto per cui si concorre, e prima dell'inizio della gara stessa, presso il tesoriere dell'Opera Pia due decimi del prezzo di base, uno in contanti e l'altro in contanti od anche in cartelle del D. P. I. (5 0[0) da calcolarsi al prezzo di Borsa del giorno precedente (salvo permutarli in contanti nel giorno della stipulazione dell'istromento); il primo in conto delle spese l'altro in conto del prezzo che risulterà dagli incanti.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti per ciascun lotto, e salvo sempre l'aumento del ventesimo, pel quale, a norma di legge, il termine fatale è fissato a 15 giorni dall'avvenuta provvisoria aggiudicazione cioè alle ore 13 del giorno 11 maggio 1923.

L'aumento minimo della licitazione è fissato a L. 200.

Il saldo del prezzo dovrà pagarsi fra 10 giorni dall'avviso dell'approvazione degli atti di incanto.

Le spese degli atti d'incanto, pubblicità ed istrumento di vendita e conseguenziali sono a carico degli aggiudicatarii in proporzione dei prezzi di aggiudicazione.

Le condizioni della gara sono contenute in apposito capitolato d'oneri, che unitamente alla perizia descrittiva dei cespiti sono visibili nella segreteria dell'Amministrazione venditrice in tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 12 alle 15.

Il risultato dell'incanto è impegnativo per l'Amministrazione venditrice dopo l'approvazione del Consiglio del Pio Luogo ed il visto prefettizio, mentre gli aggiudicatari restano obbligati dal verbale di deliberamento provvisorio e definitivo.

Napoli, 16 marzo 1923.

Il presidente
G. D'Andrea.

Il segretario generale
R. Mancini.

12361 — A pagamento.

PROVINCIA DI POTENZA

Circondario di Lagonegro

COMUNE DI LATRONICO

Avviso

di appalto ad unico incanto

Dalle ore 10 alle 11 del 30 aprile 1923, nella sede municipale di Latronico, davanti al sindaco, si addiverrà all'incanto per l'appalto della costruzione di due travate metalliche da adattarsi sulla pila e sulle spalle esistenti nel fiume Sinni sotto Latronico e dei relativi lavori accessori per l'importo presunto complessivo di L. 43.600, soggette a ribasso

I lavori, di cui sopra, dipendono da progetto 14 giugno 1922, a firma ing. Brasile, vistato addì 23 giugno 1922 dall'ufficio del R. Genio civile pel servizio generale di Potenza.

L'asta avrà luogo mediante offerte segrete, stese su carta bollata di L. 2,40 da presentarsi all'asta, o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede l'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno precedente a quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole « Offerta per l'asta di cui nell'avviso 22 marzo 1923 ».

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale oltrechè in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento, quando anche vi sia un solo offerente.

I disegni ed il capitolato speciale di appalto, relativi al progetto sopra citato ed il capitolato generale di appalto, i quali, giusta il disposto dell'art. 5 e 22 del medesimo capitolato speciale, sono documenti che faranno parte integrante del contratto di appalto, sono visibili nella sede municipale del Comune, durante le ore di ufficio, tutti i giorni.

Per essere ammessi all'incanto, ciascun concorrente dovrà far pervenire al sindaco del Comune non più tardi di dieci giorni prima del giorno stabilito per l'asta domanda su carta bollata da L. 1,20, nella quale siano chiaramente indicati il nome, cognome, paternità e domicilio di esso e l'oggetto d'appalto, di cui nel presente avviso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) Il certificato generale del tribunale competente ed il certificato di moralità, entrambi di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta;

b) Tutti quei documenti attestanti l'idoneità tecnica del concorrente, che questo credesse esibire;

c) Una dichiarazione su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato al posto dei lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare, prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento, anche per causa di forza maggiore.

Il sindaco del Comune determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti siano da ammettersi all'asta, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti non riconosciuti ammissibili all'asta possibilmente non più tardi di quattro giorni prima di quello fissato per l'asta medesima.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta il certificato di aver versato nella tesoreria comunale la somma di L. 1000: a titolo di cauzione provvisoria, giusta il disposto dell'art. 23 del capitolato speciale di appalto.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata a tergo del certificato suddetto una dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria.

Il deliberatario dovrà prestarsi alla stipula del contratto di appalto entro quel termine che gli verrà prefisso dal sindaco del Comune.

Tutte le spese inerenti all'appalto, di bollo e registro sono a carico del deliberatario.

Latronico, 22 marzo 1923.

Il sindaco
Basilio cav. Luigi Archimede.

Il segretario comunale
V. Spagna.

12313 — A pagamento.

Comune di Quadrelle

AVVISO

di 2° incanto a termini abbreviati di giorni otto

Per la diserzione del primo incanto, di che nell'avviso del 13 marzo 1923 per la vendita del legname ceduo misto e faggio nella 14ª e 15ª sezione « La Rocca 1ª e 2ª del bosco Travertone », si rende di pubblica ragione che nel giorno 7 del prossimo venturo mese di aprile, alle ore 10 antimeridiane con la continuazione, innanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo in questa segreteria comunale un secondo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine ed in base al prezzo di L. 81.428,29, ridotto di un decimo dal Consiglio comunale con deliberazione 17 febbraio decorso mese, resa esecutoria dal prefetto in relazione al capitolato d'oneri compilato dall'ispettore forestale di Avellino.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno esibire al presidente dell'asta la quietanza di avere depositato presso la tesoreria comunale la somma di L. 9000 a garentia degli oneri che i deliberatari assumono col fatto della licitazione e delle spese.

Si farà luogo all aggiudicazione quando anche vi sia un solo offerente.

Le condizioni e gli atti relativi alla vendita di che trattasi trovansi visibili nella segreteria del Comune in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile per migliorare il prezzo di provvisoria aggiudicazione in grado di ventesimo sarà indicato con altro manifesto.

Tutte le spese d'asta ed ogni altra dipendente, niuna esclusa, andranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Per tutto altro abbiasi relazione al precedente avviso d'asta, alle condizioni di vendita di sopra menzionato ed al vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Quadrelle, 25 marzo 1923.

Il segretario
A. Del Campo.

Visto: Il sindaco
V. Pagano.

12347 — A pagamento.

Provincia di Caserta

COMUNE DI PICINISCO

1° AVVISO D'ASTA

Il sindaco del Comune suddetto, rende noto al pubblico, che nel giorno 12 prossimo aprile alle ore 10 ant. con la continuazione verrà celebrata l'asta in questa segreteria comunale innanzi a lui o chi per esso, col metodo della candela vergine per l'appalto della Fida del corrente anno, sulla base di L. 46.072, giusta lo stanziamento fatto in bilancio.

Chiunque vorrà concorrervi dovrà essere riconosciuto idoneo dal presidente dell'asta ed assistito da solvibile garante pure di piena soddisfazione dello stesso presidente, depositando i concorrenti preventivamente o nell'atto della licitazione nelle mani del segretario la somma di L. 2000 per far fronte alla spesa occorrenti, e per garanzia delle offerte.

L'appalto in parola è basato sul regolamento comunale deliberato dalla Giunta municipale del 22 aprile 1917, n. 1532, superiormente vistato sul quale regolamento all'art. 2 è riportata la clausola ancora vigente che sono escluse dal pascolo le zone cedute all'Amministrazione forestale ai fini della bonifica del bacino montano e torrente Rava in questo tenimento.

Tale regolamento venne confermato ancora col deliberato consigliare del 26 febbraio 1922 con la relativa tariffa, che servì di base pel 1922 e confermato ancora con la stessa tariffa giusta l'atto deliberato del Consiglio del 5 novembre 1922, del pari superiormente vistato, i quali regolamenti sono visibili a tutti nelle ore di ufficio in questa segreteria comunale.

Il termine utile a poter produrre offerte di aumento non minori del 20°, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 28 dello stesso mese di aprile 1923.

Le spese tutte inerenti all'appalto come sopra saranno a totale carico dell'ultimo e definitivo aggiudicatario.

Picinisco, 22 marzo 1923.

Il sindaco ff.
Olimpio Boni.

Il segretario comunale
Lorenzo Boni.

12359 — A pagamento.

Comune di Calalzo

AVVISO D'ASTA

per appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto

In esecuzione a deliberazione consigliare 10 corr. nel giorno 14 aprile p. v., alle ore 10, sarà tenuto in quest'ufficio, avanti il sottoscritto, o chi per esso, un esperimento d'asta a schede segrete, a termini dell'art. 86 del regolamento sulla contabilità dello Stato, per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto comunale, in base al progetto 25 agosto 1921, dell'ing. Giuseppe Palatini, colle successive modifiche.

Il dato d'asta è fissato in L. 150,000, salvo però liquidazione finale, essendo l'appalto a misura e non a corpo, e non si farà luogo a deliberamento se non ci sono almeno due offerte.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno presentare, a chi la presiede, i seguenti documenti:

a) certificato penale generale di data non anteriore ai 4 mesi;

b) certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo dove l'offerente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto d'altri, lavori pubblici o privati del genere di quelli appaltati, dal quale risulti che egli ha dato prova di perizia nell'esecuzione dei lavori e di non aver dato luogo a litigi.

c) dichiarazione in bollo da L. 2,40, con cui il concorrente attesti di essersi recato sui luoghi dove si devono eseguire i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutto quanto può avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione delle opere e di aver riconosciuto i prezzi stessi, nel loro complesso rimunerativi non ostante il ribasso che sarà per fare;

d) bolletta esattoriale comprovante il deposito di L. 10.000 - quale cauzione provvisoria e L. 4500 - per spese d'asta e contratto, salvo conguaglio.

In via d'eccezione tali depositi potranno venir fatti a mani di chi presiede l'asta.

Le offerte, in bollo da L. 2.40, dovranno essere chiuse in busta suggellata colla scritta: « Offerta del signor ...... per l'appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Tannia » e potranno venir presentate fino ad un'ora dopo aperta l'asta, cioè fino alle 11 antimeridiane.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà venir presentata la prova di aver versato la cauzione definitiva in L. 15.000.

I pagamenti saranno eseguiti dietro certificato del direttore, vistato dal Genio civile, man mano che proseguono i lavori, come è specificato nel capitolato d'appalto.

I tubi, saracinesche, fontanine, ecc. saranno forniti dal Comune in stazione ferroviaria di Calalzo.

A parità di condizioni è fatto obbligo di assumere operai del Comune, senza distinzione se appartenga o no a Società cooperative od altre federazioni.

Il progetto e tutti gli atti relativi all'asta sono visibili ogni giorno in questo Municipio nelle ore d'ufficio.

In caso di delibere il termine utile per i fatali sarà indicato con altro avviso.

Calalzo, 21 marzo 1923.

Il sindaco
(Firma illeggibile).

Il segretario
G. Parissenti.

12360 — A pagamento.

R. PREFETTURA DI SIENA

AVVISO

d'incanto unico e definitivo a partiti segreti
per l'appalto del servizio per il trasporto degli effetti postali in Siena, dal 1° luglio 1923 a tutto il 30 giugno 1926

In conformità di disposizioni date dal Ministero delle poste e dei telegrafi con lettera 23 febbraio 1923, n. 488760;

SI FA NOTO

che nel giorno di lunedì 23 aprile, ad ore 10, avrà luogo presso questa Prefettura un incanto unico e definitivo a partiti segreti, per l'appalto dei trasporti postali in Siena.

L'asta sarà tenuta giusta gli articoli 87, lett. *a*, e 90, capoverso quinto e sesto del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Vi presenzieranno il sig. prefetto o quel funzionario che da esso venisse appositamente delegato, e, come rappresentante dell'Amministrazione direttamente interessata, un impiegato della Direzione PP. e TT. di Siena.

L'appalto avrà principio il 1° luglio 1923 e durerà fino a tutto il 30 giugno 1926, avendo per oggetto:

1° il trasporto, senza limite di quantità, provenienza e destinazione, delle valigie, dei sacchi, delle sacche meccaniche, dei pieghi e pacchi di corrispondenze, dei sacchetti e cassette contenenti valori o monete metalliche, dei pacchi ordinari, con valore dichiarato, o gravati di assegno, di qualsiasi peso ciascuno, sciolti o rinchiusi in sacchi, panieri o reti, e di ogni altro oggetto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, compresi i recipienti in uso pel servizio dei pacchi e delle corrispondenze, le provviste di stampati e materiali in uso nell'Amministrazione;

2° i trasbordi degli oggetti anzidetti in stazioni;

3° il recapito dei pacchi postali al domicilio dei destinatari;

4° la vuotatura delle cassette d'impostazione delle corrispondenze.

In corrispettivo del servizio, l'Amministrazione delle poste pagherà all'accollatario, a rate mensili posticipate, l'annua somma che risulterà dalla deliberazione dell'appalto in ribasso di quella di L. 43.500 sulla quale verrà aperto l'incanto.

L'incanto avrà luogo mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'incanto è unico e perciò all'aggiudicazione si farà luogo definitivamente anche in base ad una sola offerta purchè questa sia incondizionata ed abbia prezzo migliore od almeno pari a quello fissato dal presente avviso.

Le offerte di ribasso dovranno essere stese in carta bollata da L. 2,40, debitamente sottoscritte e suggellate.

Saranno ammesse a far partito soltanto le persone che avranno fatto il preventivo deposito di L. 4350 nella Tesoreria provinciale di Siena, e che per provare la loro moralità, solvibilità ed idoneità, presenteranno i documenti qui appresso descritti, di data non anteriore a quattro mesi, e cioè:

a) certificato penale;

b) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità municipale del luogo di domicilio del concorrente;

c) attestato rilasciato da una prefettura o sottoprefettura, dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica e i mezzi necessari a ben condurre l'impresa.

Presentandosi offerte pari si procederà nei modi stabiliti dall'art. 88 del sopracitato regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito senza rendersi poi offerenti verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi presero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Avvenendo l'aggiudicazione il deliberatario dovrà entro dieci giorni dalla data della medesima stipulare con l'Amministrazione regolare contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi dovrà all'atto della detta stipulazione comprovare di aver versato in numerario nella Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11,000 vincolandola a favore dell'Amministrazione, oppure dovrà vincolare tanti titoli di Stato per eguale valore nominale.

L'appaltatore dovrà inoltre, all'atto della stipulazione del contratto, presentare un supplente.

Omettendo di presentarsi per la stipulazione del contratto, nel termine suaccennato, il deliberatario perderà il deposito fatto a titolo di cauzione provvisoria in L. 4350, il quale cederá ipso iure a beneficio dell'Amministrazione.

Tutte le spese di asta e le altre relative al contratto saranno a carico dell'accollatario, il quale allo scopo dovrà, dopo eseguita l'aggiudicazione, effettuare immediatamente un deposito di L. 2000 nella tesoreria provinciale in conto corrente della Prefettura.

La cartella d'oneri per l'accollo dei trasporti postali che formano oggetto del presente avviso è visibile in questa Prefettura (ufficio contratti) a chiunque desideri consultarla nei giorni ed ore d'ufficio.

Siena, 17 marzo 1923.

Il consigliere agg. delegato ai contratti
BATAZZI.

12350 — A credito.

CONCHIUSO

Ad istanza del debitore:

Ditta commerciale P. P. Capuccini Società in nome collettivo rappresentata dal socio ing. Giovanni Pietro Gamba in Zara, registrata nel registro di commercio viene a sensi del § 1 del registro d'acc. aperta la procedura d'accomodamento.

A commissario dell'accomodamento viene nominato il consigliere dott. Germano Tocilj; ad amministratore è nominato il signor dott. Ljubimiro Talpo avvocato in Zara.

I creditori sono diffidati ad insinuare i loro crediti fino al giorno 15 aprile 1923 presso questo tribunale.

L'udienza d'accomodamento viene fissata per il giorno 19 aprile 1923, ore 9 1/2 antim., presso questo tribunale stanza n. 31.

L'apertura della procedura d'accomodamento è da annotarsi:

nel registro di commercio;

nel libro fondiario;

nel protocollo degli oppignoramenti nelle esecuzioni avviate contro il debitore.

Il giudizio d'esecuzione è invitato a sospendere le vendite forzate concesso contro lo stesso.

R. tribunale civile e penale in Zara, 9 marzo 1923

12362 — A pagamento

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto
a termini abbreviati a dieci giorni

SI FA NOTO

che il giorno 10 aprile 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso il Comando del R. arsenale di Spezia, innanzi al signor capo dell'ufficio contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina di

CAVI METALLICI

per la somma presunta complessiva di L. 510,586 nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri n. 8, in data 13 marzo 1923, nonchè a quelle generali di appalto in vigore presso la R. marina, approvate con R. decreto in data 13 marzo 1910, n. 135.

L'appalto forma un sol lotto e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 18 aprile 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungenno il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una Sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 51.060 in contanti od in titoli di credito emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a questo ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti Comandi dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto e di Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 23 marzo 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott Angelico Pacelli.

12320 — A credito

REGNO D'ITALIA

CORPO REALE DELLE FORESTE

Ripartimento di Cagliari

AVVISO D'ASTA
a termini ridotti di otto giorni

per la vendita di n. 3060 piante di leccio e di ha. 35 circa di sottobosco nelle regioni Porcileddu e Tuppaludu della foresta demaniale di Settefratelli

Nell'ufficio della R. Ispezione forestale di Cagliari e nel giorno di sabato 7 aprile 1923, alle ore 10, alla presenza dell'ispettore capo forestale o del suo incaricato e del segretario dell'Ispezione, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita in un sol lotto al migliore offerente, di n. 3060 piante di leccio e di ha. 35 circa di sottobosco nelle regioni Porcileddu e Tuppaludu della foresta demaniale Settefratelli sotto l'osservanza del presente avviso di asta e dell'annesso quaderno d'oneri e in base al prezzo di L. 72.336.

Sino alle ore 15 del giorno ottavo successivo a quello

della prima aggiudicazione, il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso, si potrà fare in iscritto, allo stesso ufficio, l'offerta d'aumento al prezzo della medesima, la quale non potrà essere inferiore al ventesimo.

Scaduto quel tempo, con nuovo avviso sarà indicato il fatto aumento e l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo come sopra aumentato.

Non succedendo aumento nei giorni come sopra stabiliti, il primo deliberamento sarà definitivo

L'asta sarà fatta a candela vergine e a norma delle leggi in vigore nel Regno.

Niuno sarà ammesso a fare offerte se non previo il deposito di L. 6000 ed osservate le condizioni specifiche nel quaderno di oneri.

Le offerte saranno fatte in aumento del prezzo indicato e non si accetteranno se ad ogni aumento saranno minori di L. 100.

Nel momento dell'asta, qualora la gara dei concorrenti od altre ragioni di pubblico servizio lo richiedessero, potrà, chi la presiede, sospenderla o protrarne ad altro giorno la continuazione, diffidandone i presenti aspiranti.

Resteranno però obbligatorie le migliori offerte ottenute.

L'asta interrotta si riaprirà sul prezzo offerto maggiore.

Non si procederà all'aggiudicazione, se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti.

La stima e il quaderno d'oneri relativi sono ostensibili nell'ufficio della predetta Regia Ispezione forestale dalle ore 9 alle ore 13.

Gli aspiranti all'asta potranno visitare nel bosco le piante poste in vendita, od accompagnati dalle guardie forestali, o soli, se muniti della licenza dell'Ispezione forestale di Cagliari.

Cagliari, 26 marzo 1923.

L'ispettore capo forestale
A. Allegretti.

L'ispettore segretario ff.
G. Vitale.

12349 — A credito

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 14 aprile p. v., alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'Ill.mo sig. prefetto od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento di asta per la vendita del
taglio del bosco « Marchese Pietralata » di proprietà promiscua dei comuni di Licusati e Camerota.

La vendita si farà giusta il verbale di distacco della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazioni delle Amm. comunali interessate in data 25 ottobre e 9 novembre u. s. in aumento del prezzo di base di L. 148.811,45.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La vendita avrà luogo in un sol lotto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 200 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui all'incanto prendano parte almeno due concorrenti

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Certificato d'identità personale, da presentarsi a richiesta del sottoscritto.
5. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare il certificato di deposito presso la Cassa di depositi e prestiti di una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica nonchè un fideiussore ed un approbatore ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa Prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in tre rate uguali

Taglio e sgombro da eseguirsi nel termine della stagione silvana 1923-1924.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma di L. 4500 salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della Prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicazione all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 20 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone.

12364 — A credito.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I - Contratti

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che il giorno 6 aprile p. v., alle ore 10, in una sala di questa prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento di asta, per la vendita della prima sezione cedua del bosco « Montagna » contrada Campo d'Amore, Triangolo Cimito, del comune di Postiglione

La vendita si farà giusta il verbale di assegno della R. Ispezione forestale di Salerno e del relativo capitolato approvato con deliberazione del 9 marzo 1922 e modificato con successivo deliberato 4 corrente u. s. in aumento del prezzo di base di lire 185.600

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 ed a termini abbreviati a giorni dieci

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura ed in un sol lotto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 200 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui prendano parte all'incanto almeno due concorrenti.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo de la somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20.
2. Certificato di buona condotta
3. Certificato penale.
4. Certificato d'identità personale, da esibirsi se richiesto dal sottoscritto.
5. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, presentare il certificato di deposito presso la Cassa DD. e PP. di una cauzione di L. 20.000 nonchè un fideiussore ed un approbatore ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in quattro rate eguali giusta il capitolato.

Termine pel taglio e sgombro: stagione silvana 1924-1925.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente, il quale verserà la somma di L. 5500 salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della Prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso, oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 21 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone

12365 — A credito.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei Monopoli industriali

Intendenza di finanza in Cosenza

Avviso d'asta

ad unico incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa N. 21 nel comune di Cosenza, via Riforma

SI RENDE NOTO

che nel giorno 28 aprile 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindacata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 4679,40 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 335 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40 e conforme all'elenco posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° esprimere in lettere e cifre l'aument per ogni cento lire di canone legale;

2° essere corredate della ricevuta del deposito di L. 935,85 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3° essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni l'esercizio della rivendita n. . in . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di lire . . . . per ogni 100 lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . e dal relativo capitolato di oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

12284 — A credito.

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Cosenza

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa n. 7 nel comune di S. Lucido, via Fiume

SI RENDE NOTO

che nel giorno 28 aprile 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete, per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 3394,13 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 78 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedente indicato

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 678,80 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

12287 — A credito.

N. 206.

Ufficio speciale acque pubbliche

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 1° febbraio 1919 della Ditta Luigi Cravetto dei fratelli Mario ed Umberto Cravetto, corredata da progetto in data 30 gennaio 1919 dell'ing. Domenico Moretto, per la concessione di varianti alla derivazione d'acqua dal torrente Châlame in territorio di Cham de Praz (provincia di Torino) di cui essa Ditta è concessionaria giusta D. L. 11 agosto 1918;

Ritenuto che con detto decreto 11 agosto 1918 veniva concesso alla citata Ditta di derivare dal torrente Châlame in territorio di Champ de Praz la portata di moduli 2,60 per produrre mediante due salti rispettivamente di metri 576,91 e 140.25 la potenza nominale complessiva di HP. 2186;

Che con. D. R 6 febbraio 1921, n. 796 è stato concesso alla stessa Ditta, in accoglimento di analoghe istanze 1° agosto e 4 ottobre 1917 di praticare lo svaso del Grand Lac al fine di aumentare la portata utilizzabile nel detto impianto da moduli 2,60 a moduli 4 con produzione della potenza nominale nominale di HP. 3824,70 in luogo della potenza di HP. 2486 già concessa;

Che colla detta istanza 1° febbraio 1919 la stessa Ditta Luigi Cravetto chiede infine di variare le opere dell'impianto in modo da utilizzare la portata di moduli 4 su un unico salto di m. 740,93 con produzione della potenza di HP 3952 in luogo di quella di HP 3824,70 concessa dal citato R. decreto 6 febbraio 1922, n. 796;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del cessato decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, e del relativo regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85;

Ritenuto che contro detta istanza 1° febbraio 1919 è stata presentata una sola opposizione da parte del comune di Champdepraz, a tutela degli usi praticati a mezzo della Roggia di Grinze, del rivo Chevrère e del canale di Chevrère o di Montjovet;

Che tale opposizione deve essere respinta come infondata per quanto riguarda il Rivo di Chevrère ed il canale di Montjovet che hanno la presa a monte di quella progettata dalla Ditta Cravetto; mentre che in relazione agli usi praticati colla roggia Grinze, è stata inserita nel disciplinare di concessione apposita clausola con la quale è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di erogare costantemente dalla condotta forzata la portata di mod. 0,64 a vantaggio della roggia;

Visto il disciplinare sottoscritto dai signori Mario ed Umberto Cravetto in data 22 aprile 1921, presso l'Ufficio del Genio civile di Torino rep. n. 669, contenente gli obblighi e le condizioni cu dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque (voto n. 23 del 29 gennaio 1921);

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e il relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinta ogni contraria opposizione in quanto non trovi accoglimento nelle clausole del disciplinare, è concesso alla Ditta Fratelli Mario ed Umberto Cravetto, a titolo di variante delle concessioni già assentite con D. L. 11 agosto 1918 n. 7493, e con D. R. 6 febbraio 1921, n. 796, di derivare dal torrente Châlame, con presa sussidiaria dal torrente Chevrère in località Chevrère del comune di Chamdepraz (provincia di Torino la portata di moduli 4, per produrre sul salto utile di m. 740,86 la potenza nominale di HP. 3952, con aumento di HP. 127 in confronto alla forza di HP. 3825 risultante dalle precedenti concessioni;

Art. 2.

La presente concessione è accordata sino al 30 settembre 1977, data di scadenza delle concessioni sopracitate, alle condizioni del disciplinare 22 aprile 1921, rep. n. 669 e verso l'obbligo del pagamento dell'annuo canone di L. 381, in relazione alla maggiore forza prodotta di HP 127 a decorrere improrogabilmente dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato, nei singoli esercizi finanziari nei quali sarà riscosso, ai capitoli corrispondenti al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Carnazza.
De Stefani.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1923, reg. 5 lav. pubbl. fogl. 1723.

Estratto dal disciplinare

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal torrente Châlame con presa sussidiaria dal torrente Chevrère in località Chevrère comune di Champdepraz rimane fissata in misura non superiore a moduli 4.

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade,

canali, scoli e simili, sia per le difese della proprrietà e del buon regime del torrente Châlame in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

È fatto obbligo alla Ditta concessionaria di erogare costantemente dalla condotta forzata la portata di moduli 0,60 per integrare la portata della roggia di Grinze, secondo il tipo di massima risultante dai disegni delle opere d'arte.

Le dimensioni della bocca modulatrice per garantire tale portata dovranno risultare dal progetto da presentarsi a termini dell'art. 10.

La Ditta dovrà permettere al guardiano della roggia di regolare alla occorrenza la presa dalla condotta forzata in modo da poter in ogni caso mantenere la portata spettante a detta roggia, quale verrà a risultare dalla istruttoria pel riconoscimento del diritto di uso di detta roggia da effettuarsi a norma delle vigenti disposizioni.

La Ditta concessionaria dovrà inoltre eseguire nell'alveo dello Châlame le opere necessarie per agevolare l'immissione dell'acqua nella roggia predetta, qualora, a causa della nuova derivazione, tale immissione riuscisse men facile o più onerosa che attualmente non sia.

Art. 15.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Al Comune rivierasco di Champdepraz, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua di moduli 4, da consegnarsi all'officina di produzione, ivi compresa la quantità da rilasciarsi in dipendenza delle precedenti concessioni della quale la presente costituisce una variante.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale il Comune potrà fare le relative richieste, ed in anni tre dall'attivazione dell'intiera concessione il termine entro cui dovrà avere utilizzata l'energia, ad esso riservata.

Il prezzo dovuto dal comune di Champdepraz sulla base del costo comprese le quote per interessi e per ammortamento sarà in mancanza di accordo tra il Comune e la Ditta concessionaria determinato con successivo decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

In tal caso il termine per l'utilizzazione dell'energia riservata decorre dalla predetta decisione del ministro dei lavori pubblici.

Art. 16.

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio del comune di Champdepraz, o fuori il territorio della provincia di Torino, perchè possa dal predetto Dicastero essere determinato a norma dell'art. 40 quarto comma e seguenti, del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161 e delle relative disposizioni regolanti, il sovracanone che, a decorrere dalla data di decorrenza dal canone di cui all'art. 13 del presente disciplinare, sarà imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Torino, 22 aprile 1921.

Umberto Cravetto.
Mario Cravetto.

Registrato a Torino addì 15 marzo 1923, n. 9792, vol. 462, atti privati. Esatte L. 155,20.

Il ricevitore
Carpani

L'ingegnere capo
Lepore.

12142 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto 15 marzo 1923 la Corte di appello di Lucca dichiarava farsi luogo all'adozione di Faghi Otello per parte di Pellegrini Ester-Maria fu Giov. Domenico ved. di Silvestro Sereni, domiciliata e residente in comune di Capannori (Lucca) come pure il Faghi, omologando l'atto 16 febbraio 1923 ricevuto innanzi al primo presidente della corte suddetta e registrato il . . . . al n. . . col quale la prefata signora Pellegrini chiedeva di adottare il Faghi Otello di ignoti.

Ordinava che il decreto fosse affisso alla porta esterna del comune di Lucca e di Capannori ed inserito nel giornale Fogli annunzi prefettura di Lucca e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Lucca, 21 marzo 1923.

avv. F. Ferrante.

12223 - A credito - Art. 2270-bis-C

AVVISO
per cambiamento di cognome

Eurifile Efisio per sè e per i figli Bonaria, Francesco, Antonio e Domenica, domiciliati in Cagliari, ammesso a poveri con decreto 22 dicembre 1922

Avverte

che con decreto Ministeriale 17 ottobre 1922, è stato autorizzato ad eseguire le pubblicazioni della domanda con la quale ha chiesto che tanto il predetto Eurifile Efisio, che i figli Bonaria, nata il 18 maggio 1913, Francesco nato il 5 ottobre 1915, Antonio, nato it 18 gennaio 1916, e Domenica nata il 13 febbraio 1921, tutti da Cagliari, siano autorizzati a cambiare il cognome « Eurifile » in quello di « Salis ».

Invita pertanto chiunque vi abbia interesse a farvi opposizione entro 4 mesi a sensi e per gli effetti dell'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Cagliari 15 febbraio 1923.

Eurifile Efisio.

12224 - A credito - Art. 14410/79 C

AVVISO

Il termine per l'aumento del ventesimo in L 5780 sul prezzo di L. 115.600 provvisoriamente deliberato con atto Iemini 22 marzo 1923 di vendita della casa in Alessandria, piazza Giordano Bruno nn. 5, 9 e via Milano n. 34 di proprietà dell'Ospedaletto infantile di Alessandria « Cesare Arrigo » e di Schiavi Maria, scade col giorno 11 aprile 1923.

Il deposito a garanzia spese e contratto è di L. 20.000.

Le offerte debbono essere fatte al notaio Iemini in Alessandria; via Ospedale militare n. 1.

Alessandria, 22 marzo 1923.

Iemini notaio Giovanni.

12242 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Alessandria

Dichiarazione di assenza

Sull'istanza di Italo Fossati di Enrico di Novi Ligure, l'avvocato sottoscritto rende noto che il tribunale di Alessandria mandava assumere informazioni a termini dell'art. 23 Cod. civile con sua ordinanza in data 21 febbraio 1923 sull'assenza di Fossati Enrico fu Felice di Bosco Marengo.

Alessandria, 21 marzo 1923.

Avv. Attilio Giardini.

12244 — A pagamento

Agli effetti dell'art. 218 Codice civ., si rende noto che con decreto della Corte d'appello di Messina, sezione civile, del 2 giugno 1921 si è fatto luogo all'adozione del sig. Persano Giuseppe, d'ignoti, nato il 18 luglio 1897 in San Fratello e domiciliato e residente in Sant'Agata di Militello, da parte di Adorno Maria fu Gaetano, nato in Alcara Li Fusi il 13 novembre 1844, domiciliato e residente in Alcara Li Fusi.

Il detto decreto è stato registrato in Messina il 16 giugno 1921, n. 925, vol. 167.

Messina, 22 marzo 1923.

avv. Domenico Sard.

12252 — A pagamento.

AGGIUNTA DI COGNOME

AVVISO

Bettati Quirino di Egidio nato a Borgo San Donnino li 14 settembre 1882, residente in Parma, ha chiesto, anche nell'interesse dei figli minori Luisa, Abdon e Giacomino, nati in Parma di poter aggiungere al cognome Bettati quello di Bagnacani.

Con decreto 23 novembre 1921 il ministro della giustizia ha autorizzato la pubblicazione di tale domanda.

Chiunque creda di avere interesse in contrario potrà fare opposizione nei modi e termini di cui all'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 per l'ordinamento dello stato civile.

12253 — A pagamento.

Con decreto 21 marzo 1923 il Ministero della giustizia ha autorizzato la pubblicazione della domanda con cui si chiede che Tovinilli Olga, nata in Roma, addì 14 maggio 1920, residente in Roma, cambi il cognome e nome rispettivamente in quelli di Gioni Alessandra.

Chiunque vi abbia interesse è invitato a fare opposizione nei modi e termini di cui all'art. 122 dell'ordinamento dello Stato civile (R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602)

12324 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate